



REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Direzione Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni

Settore Patrimonio, Logistica, Sicurezza e Approvvigionamenti



italis Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici (Intercent-ER) - Prot. 28/07/2023.0044595.F Copia conforme dell'originale sottoscritto di
già firmamente da Loprieno Claudio

Accordo quadro per affidamento di Servizi di Architettura e Ingegneria
riguardanti interventi da attuarsi sul patrimonio immobiliare della
Regione Emilia-Romagna

CPV: _____

CIG: _____

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

E

INFORMATIVO

I Progettisti:

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP)

Ing. Claudio Loprieno

Arch. Elisa Tommasini




Sommario

Premessa	5
1 PARTE 1 – OGGETTO E TIPOLOGIA DEGLI AFFIDAMENTI, AMMONTARE DELL’ACCORDO QUADRO	6
1.1 Oggetto dell’Accordo Quadro e descrizione sommaria dei servizi richiesti	6
1.2 Osservanza di Leggi e Regolamenti	7
1.3 Entità delle prestazioni	10
1.4 Oneri a carico dell’Affidatario	10
1.5 Durata e Ammontare dell’Accordo Quadro	11
1.6 Determinazione del corrispettivo	11
1.7 Requisiti Tecnici da rispettare	12
1.7.1 Requisiti generali	12
1.7.2 Modellazione in modalità BIM (Building Information Modeling)	13
1.7.2.1 Modelli e livelli di dettaglio	14
1.7.3 Life Cycle Assessment (LCA)	14
1.7.4 Sostenibilità ambientale dell’intervento e adozione dei CAM	15
1.7.5 Certificazione secondo protocolli di sostenibilità ambientale (Green Public Procurement Regione 2022/25)	16
1.8 Progettazione	17
1.8.1 Progettazione di Fattibilità Tecnica Economica	17
1.8.1.1 Verifica del progetto di fattibilità tecnica economica	21
1.8.2 Rilievo Geometrico, Architettonico, Tecnologico, Impiantistico e Strutturale, da restituirsi in modalità BIM	22
1.8.2.1 Rilievo fotografico del manufatto	23
1.8.2.2 Rilievo geometrico-architettonico	23
1.8.2.3 Rilievo strutturale e del quadro fessurativo	23
1.8.2.4 Rilievo Impiantistico	24
1.8.3 Ulteriori specificazioni conseguenti alla modifica dei livelli di progettazione introdotta con l’art. 41 e Allegato I.7 del Codice dei Contratti	24
1.8.4 Progettazione Esecutiva	24
1.8.4.1 Verifica del progetto esecutivo	25
1.8.5 Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione	26
1.8.6 Piano di Sicurezza e Coordinamento	27
1.8.7 Stima dei Costi della Sicurezza	28
1.8.8 Fascicolo adattato alle caratteristiche dell’Opera	28
1.8.9 Coerenza degli atti della Sicurezza con il Progetto	29

1.8.10	Disposizioni Particolari sullo svolgimento della Progettazione	29
1.9	Modalità di restituzione della documentazione	30
1.10	Esecuzione	31
1.10.1	Direzione e contabilità dei lavori	31
1.10.2	Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione	33
1.10.3	Collaudo	34
2	PARTE 2 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO	37
2.1	Interpretazione dell’Accordo Quadro e del Capitolato Speciale d’Appalto e Informativo	37
2.2	Documenti che fanno parte dell’Accordo Quadro	37
2.3	Condizioni del Contratto	37
2.4	Opzioni – Revisione prezzi	38
2.5	Condizioni di cui all’offerta Tecnica	39
2.6	Affidamento delle Prestazioni.....	39
2.7	Garanzia definitiva e polizza per la Responsabilità Civile Professionale.....	39
2.8	Piano di Lavoro e Piano di Gestione Informativa	40
2.9	Sorveglianza e Monitoraggio del Servizio	41
2.10	Gruppo di Lavoro	44
2.11	Subappalto, Cessione del Contratto e Avvalimento	44
2.12	Penali	45
2.13	Modifiche al contratto	46
2.14	Sospensioni	46
2.15	Risoluzione dell’Accordo Quadro.....	46
2.16	Recesso dai Contratti e dall’Accordo Quadro e Sospensione del servizio	47
2.17	Disciplina dei Pagamenti	48
2.18	Anticipazione	49
2.19	Osservanza di Norme Previdenziali, Assistenziali e a Tutela della Mano D’opera	49
2.20	Obblighi di Riservatezza	49
2.21	Proprietà delle Risultanze del Servizio.....	50
2.22	Brevetti e diritti d’Autore.....	50
2.23	Ulteriori obbligazioni dell’Affidatario	50
2.24	Danni e Responsabilità.....	52
2.25	Incompatibilità	52
2.26	Rinvio al codice di comportamento.	52
2.27	Proprietà’ del progetto	52
2.28	Attività Accessorie comprese nell’Incarico	53

2.29 Spese contrattuali e oneri fiscali..... 53

2.30 Controversie e foro competente 54



Carls. Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici (Intercent-ER) - Prot. 28/07/2023.0044595.F Copia conforme dell'originale sottoscritto di
globalmente da Ioprieno Claudio

Premessa

La Regione Emilia-Romagna intende affidare, tramite accordo quadro, Servizi Tecnici di Architettura e Ingegneria così come disciplinati nell'ambito del D. Lgs 36/2023, nonché delle altre normative vigenti in materia al fine di avere nella disponibilità professionisti dotati di adeguate qualifiche e professionalità che siano in grado di svolgere i servizi richiesti per le varie necessità tecniche che di volta in volta si presentano riguardanti gli interventi disciplinati dal DPR 380/01 e ss.mm.ii. e fino alla concorrenza dell'importo dell'accordo quadro.

Il presente documento descrive a titolo indicativo e non esaustivo i servizi tecnici che si intendono affidare, finalizzati alla progettazione di nuove realizzazioni, di interventi manutentivi, miglioramento o adeguamento sismico, efficientamento energetico, adeguamento impiantistico ed altri, da realizzare sugli immobili di proprietà o in uso della Regione Emilia-Romagna. Come detto, la tipologia di servizi necessari, sono tutti quelli ricompresi nel DPR 380/01 e di tutte le normative statali e regionali vigenti.

Gli edifici oggetto dei servizi sono sedi istituzionali e non, di competenza del Settore Patrimonio Logistica Sicurezza e Approvvigionamenti adibiti ad uffici, civile abitazione, strutture ricettive turistiche, magazzini, autorimesse e altro, per i quali è necessario prevedere interventi manutentivi, di adeguamento impiantistico, edilizio, sismico, ecc.

A tal fine, si è deciso di predisporre un Accordo Quadro per Servizi Tecnici di Architettura e Ingegneria, per lo svolgimento dei servizi di rilievo, progettazione, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, collaudo da eseguirsi sul patrimonio immobiliare regionale di proprietà e in uso, attraverso specifici contratti attuativi.

Come dettagliato nel Codice dei Contratti Pubblici (D.LGS. 36/2023) la progettazione in materia di lavori pubblici si articola, secondo due livelli di successivi approfondimenti tecnici, in progetto di fattibilità tecnica ed economica e progetto esecutivo ed è intesa ad assicurare, tra le altre cose, la razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture (D.M. MIT n. 312 del 02/08/2021 recante modifica al D.M. MIT n. 560 del 1/12/2017) nonché, con la decorrenza stabilita dall'art. 43 del D.Lgs 36/2023, di gestione informativa digitale delle costruzioni (art. 41 c. 1 l. g) e Allegato I.9).

Il presente Capitolato detta la disciplina relativa all'Accordo Quadro ed ai singoli contratti attuativi, per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura relativi agli interventi di cui sopra, che potranno essere affidati conformemente a quanto prescritto nel presente documento e nel disciplinare di gara e dovranno essere eseguiti nel rispetto dei requisiti tecnici indicati nei successivi paragrafi con riferimento a ciascun servizio e alla documentazione dell'Offerta Tecnica presentata in sede di gara.

S'intende per Stazione Appaltante/Amministrazione contraente / Ente Committente la Regione Emilia-Romagna - Settore Patrimonio, Logistica, Sicurezza e Approvvigionamenti; quest'ultima, nella presente gara, pur avendo solo avviato la fase di adeguamento all'uso di strumenti elettronici specifici di cui all'art. 41 c. 1 l. g), D.Lgs 36/2023, intende richiedere l'uso di software di progettazione BIM.

La volontà di rivolgersi alle "best practice" in ambito di digitalizzazione del comparto costruzioni, anche in assenza di obbligo normativo, muove dalla consapevolezza che il modello informativo BIM e le relative classi di informazioni sono oggi indispensabili per efficientare la gestione informatizzata del bene durante il suo intero ciclo di vita.

1 PARTE 1 – OGGETTO E TIPOLOGIA DEGLI AFFIDAMENTI, AMMONTARE DELL'ACCORDO QUADRO

1.1 Oggetto dell'Accordo Quadro e descrizione sommaria dei servizi richiesti

L'accordo quadro ha per oggetto, l'affidamento dei servizi tecnici di architettura e ingegneria inerenti alle attività di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, e collaudo, per lavori di "manutenzione straordinaria", "restauro e risanamento conservativo", "ristrutturazione edilizia", "interventi di nuova costruzione" e "ristrutturazione urbanistica", così come disciplinati dal DPR 380/2001 (art.3 c.1 lett. b, c, d, e, f) e attività di diagnosi strutturale, impiantistica ed energetica, da svolgersi ai sensi del D.Lgs. 31.03.2023, n.36 (*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici* – di seguito, per brevità, "Codice dei Contratti") e relativi Allegati, nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 225, c. 16, del medesimo, del Regolamento attuativo approvato con DPR. del 05.10.2010 n.207, per le parti ancora in vigore, nonché del DM 49/2018 e di tutte le normative statali e regionali vigenti al momento dell'avvio della prestazione.

Le modalità di svolgimento dei servizi tecnici di progettazione, oltre che conformi alle disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici e relativi Allegati, devono attenersi alle linee-guida emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) per la parte ancora applicabile ai sensi del citato art. all'art. 225, c. 16, del Codice dei Contratti, nonché ai criteri e alle indicazioni impartite dal Responsabile Unico del Progetto (RUP), e responsabile del procedimento per la fase di programmazione, progettazione ed esecuzione individuato nell'ambito del Settore Patrimonio Logistica Sicurezza e Approvvigionamenti dell'Ente Committente in quanto Unità Organizzativa titolare del potere di spesa, il tutto ai sensi dell'art. 15, c. 1, 2 e 4, del Codice dei Contratti e degli articoli 41, comma 5, e 114, comma 1, del Codice dei Contratti.

I servizi tecnici richiesti a titolo indicativo e non esaustivo sono:

- Rilievo dello stato di fatto
- Adempimenti catastali
- Diagnosi strutturale, impiantistica ed energetica,
- Progettazione di fattibilità tecnica economica, compresa eventuale attività di rilievo architettonico, strutturale ed impiantistico, comprensiva di pianificazione di campagne di indagini specialistiche;
- Progettazione Esecutiva architettonica, strutturale ed impiantistica;
- Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
- Direzione e Contabilità dei Lavori;
- Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione;
- Collaudo Statico e Tecnico Amministrativo.

L'elenco di cui sopra è indicativo e non esaustivo dei servizi previsti nell'Accordo Quadro. All'Affidatario potranno essere richieste prestazioni ulteriori, rientranti nella categoria dei servizi di architettura e ingegneria di cui al D.M. 17 giugno 2016 (come espressamente richiamato dall'Allegato I.13 del Codice dei Contratti costituente l'aggiornamento del quadro tariffario di cui alla tabella Z-2 del medesimo decreto, alle disposizioni di cui all'articolo 41 del codice), regolate secondo quanto previsto nel paragrafo specifico "Modifiche al contratto".

Per quanto riguarda la campagna di indagini specialistiche, necessarie ai fini della progettazione dell'opera, si precisa che sono a carico dell'affidatario la redazione del Piano di Indagini, di prove e di test da eseguire, mentre sono a carico dell'Ente gli oneri per l'esecuzione delle stesse.

Nei servizi affidati è compresa inoltre la redazione di ogni elaborato necessario per il rilascio di pareri e autorizzazioni da parte degli Enti competenti e tutto quanto necessario per rendere il progetto adeguato al livello progettuale richiesto.



L'incarico professionale oggetto del presente accordo quadro è regolato dagli artt. 2222 e seguenti - ovvero, ricorrendone la relativa fattispecie, dall'art. 1677 - del Codice Civile, non configurandosi in alcun modo rapporto di lavoro dipendente. L'incarico riguarda servizi di Ingegneria ed Architettura di cui all'art. 66 del Codice dei Contratti. Qualsiasi ricerca, verifica, accertamento, adeguamento di dati, ottenimento di pareri è a carico del tecnico incaricato al quale, per questo, non verrà riconosciuto alcun compenso aggiuntivo, ad eccezione dei costi da sostenere per eventuali prove di laboratorio. Qualora gli enti preposti al rilascio dei pareri emettano prescrizioni durante il corso della progettazione, queste non verranno computate, ma si riterranno comprensive del suddetto incarico.

Sulla base delle valutazioni congiunte tra tecnico incaricato e amministrazione regionale, sarà possibile suddividere i progetti in stralci funzionali. Nel caso in cui qualora fosse necessario redigere un unico progetto i cui lavori sono da dividere in due annualità il compenso per la parte di esecuzione non sarà oggetto di compensi aggiuntivi, ma verrà suddiviso nelle annualità in cui viene prevista l'esecuzione dei lavori. Nel caso in cui si decida di redigere due distinti progetti, ognuno sarà oggetto di specifico contratto attuativo soggetto alle norme del presente Capitolato.

1.2 Osservanza di Leggi e Regolamenti

Nella progettazione dovranno essere rispettate tutte le leggi, i regolamenti e le norme tecniche in materia di appalti pubblici o comunque applicabili al caso di specie al momento della sottoscrizione del contratto attuativo, predisponendo tutti gli elaborati ivi previsti e secondo le modalità nei medesimi regolamentate.

Dovrà altresì essere osservato appieno quanto dettato da norme e regolamenti a livello sovranazionale (ad es. norme UNI o CEI ecc.), nazionale, regionale e locale e quanto prescritto dagli Enti territorialmente competenti, nonché da tutti i vigenti strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale di diverso livello.

Il progetto dovrà essere sottoposto all'attenzione degli Enti aventi competenza ad esprimere pareri sull'opera, al fine di acquisire tutti i nulla osta, le autorizzazioni e gli assensi necessari e volti alla successiva realizzazione del progetto.

Si precisa che sarà cura e onere del progettista incaricato individuare, per il rispetto della legislazione sovranazionale, nazionale, regionale, provinciale e locale, tutti gli Enti preposti all'approvazione delle diverse fasi progettuali.

La determinazione completa dei regolamenti e delle norme da applicare, nello svolgimento delle attività professionali di appalto dei lavori è demandata all'affidatario.

Si riportano di seguito, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, alcune delle principali norme di riferimento per i servizi richiesti:

Norme in materia di contratti/Lavori Pubblici:

- D.Lgs 36/2023 e relativi Allegati (Codice dei Contratti);
- DM 49/2018 per quanto non contrastante con il Codice dei Contratti, artt. 114 e 115 e Allegato II.14);
- D.L. n. 76/2020, come convertito in L. n. 120/2020, per la parte non abrogata ad opera dell'art. 224,c.2, del Codice dei Contratti;
- D.L. n. 77/2021, come convertito in L. n. 108/2021
- D.L. n. 34/2020, come convertito in L. n. 77/2020;
- D.P.R. 207/2010 (solo in relazione agli articoli non precedentemente abrogati e non contrastanti con le disposizioni del D.Lgs 36/2023 e relativi allegati);
- D.Lgs. 81/2008;
- L. 190/2012 salvo quanto disposto dall'art. 225, c.3, lett. d) del Codice dei Contratti;
- D.Lgs. 33/2013, salvo quanto disposto dall'art. 224, c.4 e 5 del Codice dei Contratti;



- Decreti Ministeriali adottati ai sensi del D. Lgs. 50/2016, salvo quanto disposto dall'art. 225, c.16, del Codice dei Contratti;
- le Linee Guida ANAC adottate ai sensi del D. Lgs. 50/2016, salvo quanto disposto dall'art. 225, c.16, del Codice dei Contratti;
- Codice civile per quanto applicabile;
- normativa vigente in materia di contenimento dei costi della spesa pubblica;
- D.M. n. 145 del 19.04.2000 (per quanto in vigore).

Norme in materia edilizia-urbanistica-beni culturali-paesaggistica

- D.P.R. 380/2001 s.m.i. Testo Unico dell'Edilizia;
- D.P.R. 383/1994;
- D.P.R. 447 del 20/10/1998 e s.m.i.;
- Dlgs 222/2016;
- L.R. 15/2013;
- L.R. 23/2004;
- Dpr 31/2017;
- Dlgs 42/2004.

Norme in materia strutturale-antisismica

- O.P.C.M. 3274 del 20/03/2003 e s.m.i.;
- D.P.C.M. 21/10/2003 Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile;
- O.P.C.M. 3431 del 03/05/2005 e s.m.i.;
- Norme Tecniche per le Costruzioni approvate con D.M. del 17/01/2018, pubblicate sulla G.U.R.I. serie generale n. 42 del 20/02/2018;
- Circolare 21/01/2019 n. 7, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 11/02/2019 n. 35);
- L. 77/2009 e s.m.i.; - Normative e Regolamenti in materia edilizia, urbanistica e sismica regionali e degli ulteriori EE.LL. competenti;
- Ulteriori Circolari o norme che dovessero essere emanate a seguito delle NTC 2018.
- L.R. 19/2008 e ss.mm.ii;
- DGR 2272/2016;
- DGR 1814/2020.

Norme in materia igienico sanitaria, di sicurezza, di prevenzione incendi e di superamento delle barriere architettoniche:

- L. 13 del 09/01/1989, D.M. 236 del 14/06/1989, D.P.R. 503 del 24/07/1996 e s.m.i.
- DM 10 marzo 1998, DM 22 febbraio 2006, DM 14/04/1996, DM 28/04/2005, DM 13/07/2011, DM 20/12/2012; DM 03/11/2004, DPR 151 del 1° agosto 2011, DM 3 agosto 2015, DM 8 giugno 2016 e s.m.i.; regole tecniche antincendio;
- CPT/Inf/E (2002) 1 – Rev. 2006 – Standard dimensionali e tipologici fissati dal Comitato Europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT); - D.M. 37 del 22/01/2008 e s.m.i.;
- D. Lgs. 09/04/2008 n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- D.M. 05/07/1975 “Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico sanitari principali dei locali d'abitazione”;
- D.M.I. del 07/08/2012;
- Decreto Ministero dei Lavori Pubblici 12 dicembre 1985 “Norme tecniche relative alle tubazioni”;
- D. Lgs. 152/2006 s.m.i. “Norme in materia ambientale”.



Norme in materia di impianti elettrici e meccanici

- Legge n. 186 del 01.03.1968 – Disposizioni concernenti la produzione dei materiali e l’installazione degli impianti elettrici;
- D.M. 37 del 22/01/2008 e s.m.i. – Regolamento concernente attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici;
- CEI 64-8 – Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua;
- CEI EN 60947 – Apparecchiature a bassa tensione;
- ANSI/TIA 942-A – Progettazione e nell’esercizio dei datacenter;
- Norme tecniche UNI, CEI specifiche di settore.

Norme in materia di risparmio e contenimento energetico

- Decreto Legislativo n. 199 del 08/11/2021;
- L. 10 del 09/01/1991, D.P.R. 412/1993, Direttiva 2002/91/CE (detta EPBD), D.Lgs. 192 del 19/08/2005 s.m.i., D.Lgs n. 311 del 29/12/2006, D.P.R. 59/2009, DM 26 giugno 2009, D.Lgs 28/2011; - D.L. 63/2013 convertito in Legge n. 90/2013 e relativi Decreti Attuativi;
- D.P.R. 16 aprile 2013 n. 74;
- Decreto 10 febbraio 2014;
- Decreto interministeriale 26 giugno 2015 “Requisiti minimi”: Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prestazioni e dei requisiti minimi degli edifici;
- Decreto interministeriale 26 giugno 2015 “Relazione tecnica”: Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell’applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici;
- Decreto interministeriale 26 giugno 2015 “Linee guida APE 2015”: Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 – Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici;
- Decreto del Ministero dello sviluppo Economico del 16/09/2016 e Linee Guida;
- UNI 11300 e UNI 10349;
- UNI CEI EN 16247: 2022;

Norme in materia di acustica

- Legge 447/95 s.m.i. Legge quadro sull’inquinamento acustico;
- D.P.C.M. del 05.12.1997 Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici;
- D.Lgs. n. 194 del 19.08.2005 – Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale;
- D.P.C.M. del 01.03.1991 – Limiti massimi di esposizione del rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno;
- D.P.C.M. del 14.11.1997 – Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore;
- D.M. Ministro Ambiente del 16.03.1998 – Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico.

Norme in materia di Criteri Ambientali Minimi:

- D.M. 23 giugno 2022, in G.U. Serie Generale n. 183 del 6 agosto 2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.) e s.m.i.;

Relativamente all’aspetto BIM, si ribadisce qui che l’uso di metodi e strumenti elettronici è stato avviato e che l’attività di adeguamento, ancora in corso, prevede la progressiva conformità alla seguente norma di settore:

- D.M. MIMS 312/2021
- D.M. MIT 560/2017;
- UNI 11337;
- UNI EN ISO 19650.

1.3 Entità delle prestazioni

L'operatore, reso edotto e consapevole della peculiarità dell'accordo quadro, si assume fin da subito l'obbligo di eseguire qualsiasi quantitativo di servizio, adeguando i ritmi di produzione alle esigenze ed ai termini che saranno prescritti dall'Amministrazione Regionale.

L'operatore dovrà organizzarsi con proprio personale, mezzi ed attrezzature tali da garantire il totale soddisfacimento dei termini predisposti dal Committente, nei modi e nei tempi negli stessi precisati, in maniera tale da garantire il rispetto della programmazione annuale/triennale dell'Ente in materia di Opere Pubbliche.

Qualora l'operatore non fosse in grado di eseguire i servizi a lui richiesti nei termini prescritti, è riconosciuta fin d'ora all'Amministrazione Regionale, la facoltà di affidare ad altro operatore i servizi oggetto del presente Capitolato Tecnico Prestazionale, nelle modalità indicate al successivo paragrafo 2.3 e senza che per questo l'operatore possa rivendicare eventuali indennizzi o risarcimento danni.

Resta inteso che la sottoscrizione dell'accordo quadro non attribuisce all'operatore economico alcun diritto di esclusiva, lasciando all'Amministrazione Regionale la facoltà di affidare, a soggetti esterni all'accordo quadro, i servizi di ingegneria e architettura relativi a determinati interventi sulla scorta di proprie insindacabili valutazioni.

1.4 Oneri a carico dell'Affidatario

Sono a carico dell'affidatario tutte le spese necessarie per l'espletamento del servizio richiesto.

A titolo indicativo e non esaustivo nell'esecuzione del servizio in questione, sono a carico dell'affidatario i costi e gli oneri per:

- le trasferte ed i sopralluoghi presso l'immobile o per le partecipazioni presso l'Amministrazione regionale e gli enti coinvolti nel rilascio di pareri e/o autorizzazioni;
- l'elaborazione delle comunicazioni che si dovessero rendere necessarie prima o durante l'esecuzione del servizio nei confronti degli Enti competenti;
- la produzione e stampa della documentazione per l'ottenimento dei permessi e/o pareri;
- la produzione degli elaborati cartacei da consegnare alla stazione appaltante e/o agli altri enti coinvolti;
- i costi di digitalizzazione, riproduzione e stampa della documentazione utile al servizio, reperita presso qualsiasi Ente.
- l'assistenza tecnica con la redazione della documentazione e degli atti necessari,
- la partecipazione con personale qualificato ad incontri, riunioni o conferenze di servizi.

All'affidatario saranno rimborsati, dietro presentazione delle quietanze di pagamento, eventuali oneri dovuti alle Pubbliche Amministrazioni quali anticipazioni del prezzo per richiesta e/o rilascio permessi.

Sono altresì a carico dell'affidatario tutte le spese della presente procedura, comunque legate alla stipula del presente Accordo Quadro, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti, secondo la normativa vigente,



sulla prestazione, come ogni altra spesa concernente l'esecuzione dello stesso ovvero della sua registrazione, ove necessaria.

1.5 Durata e Ammontare dell'Accordo Quadro

L'accordo avrà una durata di **36** mesi, decorrente dalla data di sottoscrizione dell'Accordo Quadro/, con facoltà della Regione di estendere la validità per ulteriori 12 mesi, ai sensi dell'art. 120, c. 10, del D.Lgs 36/2023.

L'importo dei servizi eseguiti non potrà superare globalmente **€ 403 476,10** (per servizi, spese generali, oneri previdenziali e oneri per la sicurezza aziendale/professionale) oltre I.V.A., suddiviso nelle seguenti annualità:

- € 80 695,22 per l'anno 2023
- € 161 390,44 per l'anno 2024
- € 161 390,44 per l'anno 2025

Resta inteso che l'accordo quadro si riterrà comunque concluso al momento del completo utilizzo di tutta la somma a disposizione, anche prima della scadenza del tempo utile suddetto, senza che l'operatore economico aggiudicatario possa per questo avere nulla a pretendere, oltre a quanto pattuito.

Fermo restando quanto previsto al paragrafo 1, è fatta comunque salva inoltre per l'Ente l'opportunità di concordare proroghe dell'accordo quadro o dei singoli contratti attuativi, così come eventuali variazioni o estensioni contrattuali ai sensi del D.Lgs 36/2023, senza incrementi dell'importo come definito nel presente documento, ma prevedendo solo una dilazione temporale.

Il valore globale stimato dell'appalto è pari a € 537 968,14, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, così suddiviso:

Importo complessivo a base di gara (comprensivo di oneri previdenziali)	Importo per rinnovo	Importo per servizi analoghi	Importo Servizi Opzionale	Valore globale stimato.
€ 403 476,10	0,00	0,00	€ 134 492,03	€ 537 968,14

1.6 Determinazione del corrispettivo

Il corrispettivo dei servizi di ingegneria e architettura sarà calcolato in base al Decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016 nonché, per le prestazioni afferenti la progettazione, in base all'Allegato I.13 del Codice dei Contratti (costituente attualizzazione del quadro tariffario di cui alla tabella Z-2 del Decreto 17 giugno 2016 alle disposizioni di cui all'articolo 41 del Codice dei Contratti. L'importo dei singoli servizi professionali affidati sulla base dell'Accordo Quadro verrà calcolato all'atto dell'emissione dei singoli contratti attuativi in conformità ai criteri di cui al D.M. 17 giugno 2016 e al presente Capitolato, cui verrà applicato il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario: detto ribasso si applica all'importo di onorario e spese.

L'Art. 26 comma 3bis del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. stabilisce che l'obbligo di redigere il DUVRI non si applica ai servizi di natura intellettuale. In relazione alla natura intellettuale delle prestazioni da affidare, gli oneri per la sicurezza connessi con i rischi da interferenza sono pari a zero.

Le spese e gli oneri accessori di cui al paragrafo 1.4 saranno quantificati nella percentuale massima del 10% della parcella calcolata. Si precisa che ogni singolo contratto stipulato con l'aggiudicatario dell'accordo quadro sarà a corpo e pertanto non è previsto alcun adeguamento della parcella con un eventuale aumento o diminuzione dell'importo dei lavori che scaturirà dallo sviluppo progettuale a livello esecutivo. Fermo



restando quanto previsto innanzi, gli importi contrattuali definiti con l'operatore aggiudicatario in ragione dell'offerta presentata, potranno essere modificati soltanto laddove ricorrano i presupposti per applicare la clausola di revisione dei prezzi disciplinata nei termini di seguito riportati, in applicazione dell'art. 60 del Codice dei Contratti.

A decorrere dall'anno successivo a quello di sottoscrizione e per tutta la durata dell'Accordo Quadro, l'importo (calcolato ai sensi del D.M. 17 giugno 2016) **delle spese e degli oneri accessori** come precedentemente individuato, facente parte del corrispettivo contrattuale dell'Accordo Quadro, così come definito dall'offerta prodotta in sede di gara con applicazione del ribasso offerto dall'affidatario verrà aggiornato, in aumento o in diminuzione, sulla base dell'indice dei prezzi al consumo senza tabacchi per famiglie di operai e impiegati come pubblicato dall'ISTAT sul proprio sito.

L'aggiornamento dell'importo del singolo contratto attuativo stipulato dopo il decorso del primo anno dalla sottoscrizione dell'Accordo Quadro avverrà d'ufficio da parte dell'Ente Committente; l'aggiornamento dell'importo del contratto attuativo stipulato prima del decorso di tale periodo avviene a seguito di istanza da parte dell'operatore economico incaricato e previa approvazione da parte dell'Ente Committente, ovvero, nell'ipotesi di riduzione dei prezzi, d'ufficio da parte dell'Ente Committente.

La variazione percentuale così calcolata viene applicata agli importi delle prestazioni residue non già liquidati o liquidabili alla data dell'istanza o dell'attivazione della procedura. La revisione non si applica quindi sugli importi fatturati né su quelli per i quali, ancorché non fatturati, si siano realizzate tutte le condizioni per la fatturazione (ad esempio, nel caso della progettazione, approvazione dei progetti da parte del committente).

1.7 Requisiti Tecnici da rispettare

1.7.1 Requisiti generali

Pur lasciando al Progettista ampia libertà nella definizione progettuale, si richiede che venga posta massima attenzione ai seguenti aspetti:

- qualità dell'architettura, attraverso la predisposizione di progetti che recepiscano le esigenze di carattere funzionale, spaziale, urbanistico; e di armonico inserimento nel contesto urbano con un approccio progettuale in grado di coniugare con rispetto, la storia e la cultura con l'innovazione, proponendosi nelle forme della contemporaneità e della rigenerazione urbana;
- sostenibilità energetica e ambientale ed efficienza energetica dell'opera completata;
- efficacia in termini di massimizzazione dell'utilizzo degli spazi e funzionalità dei layout distributivi proposti;
- inserimento di specifiche soluzioni progettuali in tema di rifunzionalizzazione in ragione della destinazione d'uso già in essere o prevista;
- inserimento negli edifici esistenti di impianti ed elementi tecnologici innovativi e loro integrazione architettonica;
- definizione di soluzioni per la progettazione strutturale e antincendio finalizzate alla minimizzazione dell'impatto sull'architettura.

Sarà compito dell'incaricato, senza aver diritto a maggiori compensi, introdurre negli elaborati progettuali, anche se già redatti e presentati, tutte le modifiche richieste dalle Autorità preposte alla loro approvazione per il rilascio delle necessarie autorizzazioni e tutte le modifiche necessarie per il rispetto delle norme vigenti al momento della presentazione del progetto, nonché le revisioni/integrazioni agli elaborati che si renderanno necessarie in sede di verifica preventiva della progettazione ex art. 26 del D.Lgs 36/2023.

Qualora, durante le verifiche di cui all'art. 26 del D.Lgs 36/2023 ed all'art. 21 del D.M. 54/2017 effettuate dall'Amministrazione Regionale, si riscontrassero contrasti rispetto alla normativa vigente, incongruenze di natura tecnica e/o violazioni degli indirizzi progettuali, sarà stabilito un termine massimo per ricondurre gli



elaborati progettuali a conformità. Tale termine sarà definito in proporzione all'entità della modifica. Scaduto il termine assegnato saranno applicate le penali previste dalla documentazione di gara.

L'intera documentazione, costituita da elaborati progettuali, studi, ricerche, piani di sicurezza e quant'altro si rendesse necessario resterà di proprietà piena e assoluta dell'Ente, il quale potrà, a suo insindacabile giudizio, dopo l'approvazione e la liquidazione delle competenze spettanti, disporre secondo necessità.

Per le ipotesi di cui sopra, l'affidatario non solleva eccezioni di sorta e non avrà diritto ad alcun compenso.

Gli incarichi affidati saranno improntati a criteri di sostenibilità ambientale ed efficienza energetica, nel rispetto dei Criteri ambientali minimi di cui al Decreto Ministeriale del 23 giugno 2022 e ss.mm.ii.

Gli interventi dovranno essere conformi alle normative vigenti in materia antisismica, energetica, impiantistica e di sostenibilità ambientale. Durante le fasi progettuali, dovranno essere approfondite azioni mirate e finalizzate al risparmio energetico, alla sicurezza in generale (strutturale, impiantistica, ecc.), alla qualità architettonica e alla manutenibilità del bene con le metodologie più efficienti proposte dai progettisti.

In quest'ottica di sostenibilità il ricorso alla modellazione BIM del progetto intende promuovere e supportare l'efficientamento della gestione del patrimonio immobiliare regionale lungo l'intero ciclo di vita del bene: dalle fasi di progettazione e costruzione, a quelle di gestione e manutenzione, fino alla sua riqualificazione o dismissione. Il nuovo Sistema Informativo, strumento digitale di supporto gestione del patrimonio immobiliare dell'Ente, è infatti in grado di acquisire modelli informativi BIM e gestire i dati in esso tracciati.

Si precisa che tutti gli elaborati predisposti dall'aggiudicatario dovranno essere consegnati alla S.A. in formato pdf corredato da firma digitale oltre che nei rispettivi formati editabili utilizzati per la redazione degli stessi (es: .docx, .xlsx, .IFC, .dwg etc..)

Nel caso di raggruppamenti di concorrenti, il Progettista dovrà adottare tutti i provvedimenti necessari per assicurare un effettivo ed efficace coordinamento del Gruppo di Lavoro. In fase di assegnazione dell'incarico dovrà essere comunicato all'Amministrazione Regionale il nominativo del professionista che si occuperà di svolgere la funzione di coordinamento tra il Raggruppamento e l'Ente, lo stesso dovrà partecipare alle riunioni che si terranno presso gli uffici di quest'ultimo, oltre a quelle che si renderanno eventualmente necessarie presso le aree e l'immobile e con gli enti interessati per la condivisione delle scelte progettuali ed il recepimento dei pareri e/o per altre esigenze legate allo svolgimento dei servizi.

1.7.2 Modellazione in modalità BIM (Building Information Modeling)

La SA intende richiedere l'uso di software BIM per la modellazione del progetto e acquisire modelli informativi digitali in grado di dialogare con il nuovo Sistema Informativo e supportare la gestione delle manutenzioni del patrimonio regionale.

Il Soggetto Attuatore Appaltante si riserva, nel corso di validità dell'Accordo Quadro e in maniera allineata all'avanzamento delle fasi di adeguamento alla normativa BIM, di fornire in occasione di stipula dei contratti attuativi le linee guida di produzione informativa BIM utili per eseguire la creazione, condivisione e consegna del modello.

La produzione, il trasferimento e la condivisione dei contenuti del progetto avverranno attraverso supporti informativi digitali, pur permanendo la prevalenza contrattuale della documentazione con formattazione PDF/A corredata da "firma digitale" di tutti gli elaborati oggetto dell'incarico ad eccezione dei modelli digitali BIM, i quali andranno restituiti sia nel formato interoperabile *IFC e sia in quello nativo del software di BIM authoring utilizzato per la modellazione.

L'Amministrazione Regionale si potrà avvalere di una struttura in grado di fornire il supporto tecnico e organizzativo necessario per la verifica e la validazione del progetto.

1.7.2.1 Modelli e livelli di dettaglio

È prevista l'archiviazione della documentazione tecnica riguardante l'edificio, nella sua rappresentazione BIM, in grado di garantire adeguata interoperabilità in linea con i formati digitali IFC (Industry Foundation Classes) necessari allo scambio dei dati e delle informazioni relative alla rappresentazione digitale del fabbricato.

I modelli minimi richiesti sono relativi alle discipline architettonico, strutturale e impiantistico, con la possibilità di richiedere un'ulteriore scomposizione del modello impiantistico (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: impianto di climatizzazione invernale ed estiva, impianto elettrico, impianto di sicurezza, etc) e il modello federato.

In sede di progetto definitivo e realizzazione del progetto esecutivo si dovrà adottare la PBS (Project Breakdown Structure) funzionale riferendosi alla classificazione dell'edificio e dei suoi componenti proposta dalla UNI 8290- 1:1981.

Questa logica risponde all'esigenza di conseguire una scomposizione analitica del progetto per livelli gerarchici di disaggregazione che consenta di individuare elementi e/o attività facilmente gestibili e univocamente identificabili, attraverso:

- identificazione puntuale delle attività;
- identificazione dei ruoli e delle responsabilità;
- efficacia delle azioni di controllo e verifica;
- efficienza delle attività di gestione del progetto.

Ai vari livelli progettuali dovrà corrispondere un LOD - Level of Detail del modello BIM adeguato rispetto ai 7 gradi proposti: A-B-C-D-E-F-G, così come identificati della norma UNI 11337-4, garantendo almeno il Livello B – oggetto generico per il PFTE.

Livello di sviluppo (LOD) è il livello di completezza a cui un elemento del modello è stato sviluppato alla fine di ogni fase del progetto.	
tipo	descrizione [UNI 11337]
LOD A - Oggetto simbolico	Le entità sono rappresentate graficamente attraverso un sistema geometrico simbolico od una raffigurazione di genere presa a riferimento senza vincolo di geometria. Le caratteristiche quantitative e qualitative sono indicative.
LOD B - Oggetto generico	Le entità sono virtualizzate graficamente come un sistema geometrico generico o una geometria d'ingombro. Le caratteristiche quantitative e qualitative sono approssimate.
LOD C - Oggetto definito	Le entità sono virtualizzate graficamente come un sistema geometrico definito. Le caratteristiche quantitative e qualitative sono definite in via generica entro e nel rispetto dei limiti della legislazione vigente e delle norme tecniche di riferimento e riferibili ad una pluralità di entità similari.
LOD D - Oggetto dettagliato	Le entità sono virtualizzate graficamente come un sistema geometrico dettagliato. Le caratteristiche quantitative e qualitative sono specifiche di una pluralità definita di prodotti similari. È definita l'interfaccia con altri sistemi specifici di costruzione, compresi gli ingombri approssimati di manovra e manutenzione.
LOD E - Oggetto specifico	Le entità sono virtualizzate graficamente come uno specifico sistema geometrico specifico. Le caratteristiche quantitative e qualitative sono specifiche di un singolo sistema produttivo legato ad un prodotto definitivo. È definito il dettaglio relativo alla fabbricazione, l'assemblaggio e all'installazione, compresi gli specifici ingombri di manovra e manutenzione.
LOD F - Oggetto eseguito	Gli oggetti esprimono la virtualizzazione verificata sul luogo dello specifico sistema produttivo eseguito/costruito (as built). Le caratteristiche quantitative e qualitative sono specifiche del singolo sistema produttivo del prodotto posato o installato. Sono definiti per ogni singolo prodotto gli interventi di gestione, manutenzione e/o riparazione e sostituzione da eseguirsi lungo tutti il ciclo di vita dell'opera.
LOD G - Oggetto aggiornato	Gli oggetti esprimono la virtualizzazione aggiornata dello stato di fatto di una entità in un tempo definito. Rappresentazione storica dello scorrere della vita utile di uno specifico sistema produttivo aggiornato rispetto a quanto originariamente eseguito/costruito o installato. Le caratteristiche quantitative e qualitative sono aggiornate rispetto al ciclo di vita ed un precedente stato di fatto.

1.7.3 Life Cycle Assessment (LCA)

Particolare attenzione andrà posta sul tema della valutazione del ciclo di vita dell'intero processo edilizio. L'obiettivo da perseguire sarà quello di progettazioni a basso impatto ambientale nell'intero ciclo di vita, ovvero con un controllo attento e costante delle ricadute sull'ambiente derivate dagli interventi da eseguire, la gestione, l'uso dell'immobile, fino alla demolizione a fine vita utile. Tali ricadute andranno valutate in fase di progettazione.

L'approccio Life Cycle Assessment dovrà permettere di indagare tutti i fattori che influenzano il processo edilizio, dai materiali di costruzione alle tecnologie impiantistiche puntando ad una visione di eco-compatibilità.

In tale ottica la progettazione dovrà mirare a creare edifici sostenibili dal punto di vista ambientale, con attenzione all'abbattimento delle emissioni di CO2 che dovranno essere calcolate e certificate dal progettista; tale stima andrà eseguita sia per la fase di esecuzione dei lavori che per la fase di uso futuro dell'opera (L.C.A.) mediante la valutazione del "carbon footprint" in accordo con la metodologia proposta dalla norma UNI 14067.

L'introduzione della metodologia BIM permetterà, inoltre, l'utilizzo dei dati e delle informazioni generati lungo l'intero ciclo di vita dell'opera garantendo coordinazione ed efficienza tra tutti gli operatori coinvolti, fino alla gestione e manutenzione della stessa.

1.7.4 Sostenibilità ambientale dell'intervento e adozione dei CAM

Le scelte progettuali dovranno seguire criteri rivolti al raggiungimento di ridotti consumi energetici e ottime prestazioni ambientali, attraverso elevate caratteristiche dell'involucro edilizio, l'alta efficienza degli impianti tecnologici e l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia nel bilancio energetico dell'edifici; gli immobili soggetti ad interventi di ristrutturazione importante di primo livello, così come definiti dal D.M. 26 giugno 2015 – Requisiti minimi – all.1, punto 1.4.1, comma 3a), dovranno essere edifici ad energia quasi zero (NZEB - Nearly Zero Energy Building) se non diversamente indicato e motivato nel contratto attuativo e relativi allegati. I progetti degli interventi di ristrutturazione importante e riqualificazione energetica non dovranno peggiorare i requisiti di comfort estivo.

L'Amministrazione Regionale contribuisce al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano di Azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione (PAN GPP), avviato con il DM Ambiente 11 aprile 2008 ed aggiornato con il DM Ambiente 10 aprile 2013.

In osservanza degli articoli 34 e 71 del D.lgs 18 aprile 2016 n.50 e ss.mm.ii., costituiscono parte integrante del presente documento i Criteri Ambientali Minimi (CAM), emanati dal Ministero competente ed applicabili al progetto affidato.

Il progettista dovrà attuare tutte le azioni e le opere necessarie per il rispetto dei requisiti ambientali minimi e degli ulteriori impegni presi in sede contrattuale (ai sensi dell'art. 34, comma 2 del Codice degli Appalti), relativamente alla tematica ambientale.

La fonte normativa primaria che disciplina la materia dei Criteri Ambientali Minimi per la progettazione ed esecuzione dei lavori di interventi pubblici è il Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 23 giugno 2022, "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi." e ss.mm.ii.

I Criteri Ambientali Minimi di cui al D.M. 23 giugno 2022 si applicano a tutti gli interventi edilizi di lavori disciplinati dal Codice dei Contratti pubblici, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera nn), oo quater) e oo quinquies). Questi si intendono applicabili in toto anche agli edifici ricadenti nell'ambito della disciplina recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché a quelli di valore storico-culturale e testimoniale individuati dalla pianificazione urbanistica, ad esclusione dei singoli criteri ambientali che non siano compatibili con gli interventi di conservazione da realizzare, a fronte di specifiche a sostegno della non applicabilità nella relazione tecnica di progetto, riportando i riferimenti normativi dai quali si deduca la non applicabilità degli stessi.

Per i criteri dettagliati nell'allegato al D.M. 23 giugno 2022 ai capitoli di seguito specificati dovranno essere puntualmente affrontati e dettagliati con un grado di approfondimento adeguato rispetto allo specifico livello di progettazione:

- “2.3 - Specifiche tecniche progettuali di livello territoriale-urbanistico”;
- “2.4 - Specifiche tecniche progettuali per gli edifici”;
- “2.5 - Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione”;
- “2.6 - Specifiche tecniche progettuali relative al cantiere”.

L'Amministrazione Regionale ai sensi dell'art.26 del Codice dei Contratti Pubblici accerterà in fase di verifica della progettazione l'applicazione degli stessi e la coerenza applicativa, attraverso la verifica dell'eshaustività, completezza e coerenza della “Relazione CAM” di cui al cap. 2.2.1 del D.M. 23 giugno 2022.

- Per l'applicazione dei CAM nella progettazione, alla luce delle recenti interpretazioni del decreto deve considerarsi che:
 - nell'applicazione dei criteri di cui all'Allegato al D.M. 23 giugno 2022, si intendono fatte salve le normative ed i regolamenti più restrittivi, così come i pareri espressi dalle Soprintendenze competenti;
 - si precisa che, fermo restando il dover rispettare tutti i CAM obbligatori nella progettazione, la valutazione dei requisiti ambientali minimi da adottare è demandata all'Aggiudicatario in base alle caratteristiche dell'intervento;
 - in ogni fase progettuale dovrà essere redatta una specifica Relazione specialistica sull'applicazione al progetto dei Criteri Ambientali minimi di cui all'allegato al D.M. 23 giugno 2022, denominata “Relazione CAM” secondo quanto dettagliato al cap. 2.2.1 dell'allegato al D.M. 23 giugno 2022, nella quale vengano puntualmente e dettagliatamente evidenziate le verifiche di ciascun criterio ambientale, le scelte progettuali che garantiscono la conformità al criterio, l'indicazione degli elaborati progettuali in cui sono rinvenibili i riferimenti ai requisiti relativi al rispetto dei criteri, e i requisiti dei materiali e dei prodotti da costruzione in conformità ai criteri ambientali minimi e i mezzi di prova che l'esecutore dei lavori dovrà presentare alla direzione lavori.

La Relazione dovrà avere un grado di approfondimento maggiore in base al livello di progettazione.

Si sottolinea che l'adozione dei CAM nella fase di progettazione implica la redazione di un computo metrico estimativo, utilizzando i prezziari aggiornati tra quelli indicati in capitolato che tengano conto della specifica richiesta dei criteri medesimi. In assenza di un prezzoario adeguato, dovranno essere elaborate analisi prezzi ad hoc sulla base anche di analisi comparative con altri prezziari, ovvero di prezzi correnti di mercato. L'Amministrazione Regionale procederà in fase di validazione del progetto esecutivo, ai sensi dell'art. 26 del Codice, alla verifica della conformità di questo ai CAM, compresi il Computo Metrico Estimativo, l'Elenco Prezzi Unitari e le Analisi Prezzi.

Il Capitolato Speciale di Appalto dei lavori dovrà integrare le clausole contrattuali di cui al cap. “3.1 – Clausole contrattuali per le gare di lavori per interventi edilizi” dell'allegato al D.M. 23 giugno 2022; inoltre dovrà specificare che in fase esecutiva sono ammesse soltanto varianti migliorative rispetto al progetto oggetto dell'affidamento redatto ed approvato nel rispetto dei CAM, ossia che le varianti possono prevedere soltanto prestazioni superiori a quelle del progetto approvato a parità di costo.

1.7.5 Certificazione secondo protocolli di sostenibilità ambientale (Green Public Procurement Regione 2022/25)

La Regione Emilia-Romagna, per alcuni interventi, intende adottare un protocollo di sostenibilità energetico ambientale che verrà individuato all'interno dei singoli incarichi progettuali.

L'applicazione di un sistema di certificazione volontario nazionale o internazionale durante tutte le fasi del processo consentirà di stimare il livello di qualità ambientale e sociale dell'intervento. L'adozione del protocollo di sostenibilità permetterà inoltre di ottemperare e controllare anche il rispetto di buona parte dei Criteri Ambientali Minimi di cui al D.M. 23 giugno 2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del



servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.) e ss.mm.ii.

L'Ente ha rivolto l'attenzione su due tipologie di protocolli:

- protocollo LEED®, un sistema volontario internazionale, sviluppato da U.S. Green Building Council e promosso in Italia da Green Building Council Italia (GBC Italia), che promuove un sistema di progettazione integrata che riguarda l'intero edificio ed è rivolto alla progettazione, ristrutturazione e gestione sostenibile di edifici ed aree territoriali ad alte prestazioni. È un protocollo flessibile ed articolato che richiede un approccio olistico alla progettazione integrata ed un coordinamento preciso in ogni fase progettuale. Il risultato porterà alla realizzazione di un intervento di grande qualità finale, con notevoli risparmi nei costi di gestione rispetto ad edifici tradizionali;
- protocollo GBC Historic Building, sistema di certificazione nato per far dialogare i criteri di sostenibilità dello standard LEED® e il vasto patrimonio di conoscenze proprie del mondo del restauro nel quale l'Italia ricopre ruoli di eccellenza, è un protocollo di certificazione volontaria del livello di sostenibilità degli interventi di conservazione, riqualificazione, recupero e integrazione di edifici storici con diverse destinazioni d'uso.

Qualora l'Ente ritenga opportuno per uno specifico progetto adottare un protocollo di sostenibilità, l'obiettivo da perseguire, sarà specificato all'interno del singolo incarico (Ordine di Prestazione).

Il progettista in fase di progettazione dovrà quindi sviluppare il progetto adottando scelte tecniche abili e virtuose che permetteranno di raggiungere il livello di certificazione indicato, ovvero un livello equivalente di certificazione proponendo un differente protocollo di sostenibilità energetico ambientale rating system di livello nazionale o internazionale.

In fase di progettazione l'affidatario dovrà quindi rendicontare la materia dell'efficienza energetico-ambientale in conformità al protocollo individuato, al fine di raggiungere o superare il livello di certificazione indicato dall'Ente. In fase di progettazione tale rendicontazione dovrà essere dettagliata nella specifica relazione "Rendicontazione relativa al processo di certificazione secondo il protocollo di sostenibilità energetico ambientale XX".

Durante tutte le fasi di progettazione ed esecuzione dovrà essere seguito il processo di certificazione secondo quanto stabilito dallo specifico protocollo individuato.

Gli oneri per il processo di certificazione saranno sostenuti dall'Ente, ed all'Affidatario del servizio sarà richiesta la rendicontazione delle prestazioni affidate secondo il protocollo indicato. Saranno dunque incluse nelle prestazioni affidate le attività di rendicontazione finalizzate alla presentazione della documentazione da sottoporre all'ente certificatore in fase di progettazione ed eventualmente in fase di esecuzione.

1.8 Progettazione

La progettazione, nei suoi vari livelli di sviluppo previsti da Codice e dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, si riferirà ad opere relative a:

- Edilizia;
- Strutture;
- Impianti;
- Territorio ed Urbanistica

così come definite nel DM 17 giugno 2016, integrato ad opera dell'Allegato I.13 del Codice.

1.8.1 Progettazione di Fattibilità Tecnica Economica

In relazione alle indicazioni fornite dall'art. 41 e ss. e dall'allegato I.7 del Codice in considerazione delle specifiche caratteristiche dell'intervento, gli elaborati da redigere per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica sono quelli riportati all'Allegato I.7 del Codice, artt. 6 e ss, e di seguito elencati:

- a) relazione generale;
- b) relazione tecnica, corredata di rilievi, accertamenti, indagini e studi specialistici;
- c) relazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico (articolo 28, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ed eventuali indagini dirette sul terreno, anche digitalmente supportate;
- d) studio di impatto ambientale, per le opere soggette a valutazione di impatto ambientale, di seguito «VIA»;
- e) relazione di sostenibilità dell'opera;
- f) rilievi plano-altimetrici e stato di consistenza delle opere esistenti e di quelle interferenti nell'immediato intorno dell'opera da progettare;
- g) modelli informativi e relativa relazione specialistica, nei casi previsti dall'articolo 43 del codice (*Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni*);
- h) elaborati grafici delle opere, nelle scale adeguate, integrati e coerenti con i contenuti dei modelli informativi, quando presenti;
- i) computo estimativo dell'opera;
- l) quadro economico di progetto;
- m) piano economico e finanziario di massima, per le opere da realizzarsi mediante partenariato pubblico-privato;
- n) cronoprogramma;
- o) piano di sicurezza e di coordinamento, finalizzato alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché in applicazione dei vigenti accordi sindacali in materia. Stima dei costi della sicurezza. Il piano di sicurezza e di coordinamento può essere supportato da modelli informativi;
- p) capitolato informativo nei casi previsti dall'articolo 43 del Codice dei Contratti. Il capitolato informativo conterrà al proprio interno le specifiche relative alla equivalenza dei contenuti informativi presenti nei documenti nei confronti dei livelli di fabbisogno informativo richiesti per i modelli informativi;
- q) piano preliminare di manutenzione dell'opera e delle sue parti. Il piano di manutenzione può essere supportato da modelli informativi;
- r) piano preliminare di monitoraggio geotecnico e strutturale;
- s) per le opere soggette a VIA, e comunque ove richiesto, piano preliminare di monitoraggio ambientale;
- t) piano parti particellare delle aree espropriande o da acquisire, ove pertinente.
- elaborati grafici (nel rispetto di quanto previsto dall'art.12 dell'Allegato I.7 del Codice), ricavati dal modello BIM (se richiesti nello specifico contratto attuativo), i quali dovranno comunque recepire le indicazioni e le convenzioni previste dalle norme UNI relative al disegno tecnico tra cui le UNI EN ISO 3098, UNI EN ISO 128-20, UNI EN ISO 5455, UNI EN ISO 5457, UNI 938, UNI 3972, ISO 129-1:2018, UNI EN ISO 7200



al fine di una corretta ed adeguata rappresentazione grafica relativamente al livello di progettazione/servizio oggetto di affidamento.

In particolare, si dovranno redigere i seguenti elaborati:

- stralcio degli strumenti di pianificazione territoriale e di tutela ambientale e paesaggistica, nonché degli strumenti urbanistici generali ed attuativi vigenti, sui quali sono indicate la localizzazione dell'intervento da realizzare;
- planimetrie in scala non inferiore a 1:500, sulle quali sono riportati separatamente le opere ed i lavori da realizzare e le altre eventuali ipotesi progettuali esaminate;
- elaborati relativi alle indagini e studi preliminari, in scala adeguata alle dimensioni dell'opera in progettazione:
 - carta e sezioni geologiche;
 - sezioni e profili geotecnici;
 - carta archeologica;
 - planimetria delle interferenze;
 - planimetrie catastali;
 - planimetria ubicativa dei siti di cava e di deposito;
 - schemi grafici e sezioni-tipo nel numero, nell'articolazione e nelle scale necessarie a permettere l'individuazione di massima di tutte le caratteristiche geometrico- spaziali, tipologiche, funzionali e tecnologiche delle opere da realizzare, integrati da tabelle relative ai parametri da rispettare;
 - piante prospetti e sezioni, in scala non inferiore a 1:200, che consentano l'individuazione di massima di tutte le caratteristiche geometrico-spaziali, tipologiche, funzionali, strutturali, impiantistiche e tecnologiche delle opere edili e dei lavori da realizzare, integrati da tabelle relative ai parametri da rispettare. Le piante dovranno comprendere almeno tutti i livelli dell'immobile oggetto di progettazione; le sezioni dovranno essere in numero minimo di almeno di cui una comprendente i collegamenti verticali. Si richiedono, inoltre, assonometrie e prospettive schematiche che rilevino l'immobile nell'intero contesto spaziale in numero da concordare con il R.U.P. Le planimetrie e gli elaborati grafici riportano altresì le indicazioni relative alla suddivisione dell'intervento in lotti funzionali e fruibili, ove prevista. Sulla base di tutti gli elaborati grafici e' predisposta una stima che consenta la quantificazione complessiva dei costi delle opere in progetto, ai fini del calcolo della spesa.

Il Piano di sicurezza e coordinamento deve contenere le prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, secondo quanto previsto all'art. 15 dell'Allegato I.7 del Codice dei Contratti;

Il calcolo sommario dei lavori deve avere le caratteristiche di cui all'art. 16 dell'Allegato I.7 del Codice dei Contratti; il quadro economico deve essere redatto secondo quanto previsto all'art. 17 dell'Allegato I.7 del Codice dei Contratti;

- modelli BIM (se richiesti nello specifico contratto attuativo) relativi a ciascuna disciplina (architettonica, strutturale, impiantistica, etc..) e modello federato;
- Disciplinare descrittivo e prestazionale (nel rispetto di quanto previsto dall'art.14 dell'Allegato I.7 del Codice dei Contratti).

La documentazione di cui al punto c), quando necessaria, verrà fornita all'Ente e consegnata ai progettisti, dovrà essere accettata dagli stessi e allegata alla produzione documentale prevista.

Inoltre, laddove l'Ente non metta a disposizione dell'affidatario del/i servizio/i il modello BIM relativo al rilievo architettonico, strutturale ed impiantistico del/i Bene/i oggetto di intervento, sarà facoltà dell'Ente richiederne l'esecuzione all'affidatario nelle modalità come meglio specificate al paragrafo 1.8.2 del presente documento.

Il progetto di fattibilità tecnica economica dovrà definire compiutamente il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire, nonché le caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche delle opere da realizzare.

In riferimento agli elaborati l'operatore dovrà produrre tutta la documentazione relativa alla fase di progettazione di fattibilità tecnico economica, anche in modalità BIM qualora richiesto all'interno del contratto attuativo.

Tutta la documentazione relativa alla fase di completamento del PFTE, nonché alle successive fasi di progettazione affidate dovrà essere consegnata attraverso Posta Elettronica Certificata (PEC). I documenti dovranno essere caricati sia in formato digitale aperto editabile sia in formato digitale non editabile (.pdf) sottoscritto digitalmente dall'esecutore del servizio e/o del tecnico abilitato.

Il Professionista si impegna ad interfacciarsi con l'Ente per recepire tutte le indicazioni che di volta in volta verranno impartite, inoltre lo stesso si impegna ad interfacciarsi con gli Organi locali (Comune, Soprintendenza, Provveditorato alle Opere Pubbliche, Vigili del Fuoco, etc.) per ricevere le eventuali indicazioni necessarie, nonché produrre tutti gli elaborati idonei al successivo ottenimento delle prescritte approvazioni ed autorizzazioni.

Il PFTE conterrà tutti gli elementi per la richiesta ed il successivo rilascio (comprese tutte le integrazioni che dovessero essere richieste e/o necessarie) delle autorizzazioni amministrative, dei pareri e dei nulla-osta degli enti competenti. Le eventuali integrazioni derivanti dalle richieste sorte in occasione dell'acquisizione dei pareri necessari alla realizzazione dell'opera saranno prodotte dall'Operatore Economico senza indugio e per le stesse non è previsto compenso aggiuntivo essendo parte del processo costitutivo del progetto.

Il PFTE dovrà essere accompagnato da un elenco elaborati contenente i collegamenti ipertestuali con i file di tutti gli elaborati di progetto. Ciascun elaborato deve essere individuato in modo chiaro ed univoco, anche sull'elenco elaborati. Ciò mediante il richiamo al contenuto dell'elaborato e, quindi, non solo con il codice alfanumerico di identificazione.

Nella progettazione dell'intervento dovranno essere rispettate tutte le leggi e norme di settore, regolamenti e norme tecniche in materia di appalti pubblici, predisponendo tutti gli elaborati ivi previsti e secondo le modalità nelle medesime regolamentate. Dovrà altresì essere rispettato quanto dettato dai regolamenti locali e quanto prescritto dagli Enti territorialmente competenti. Il progetto dovrà essere sottoposto all'attenzione degli Enti aventi competenza ad esprimere pareri sull'opera, al fine di acquisire tutti i nulla osta, autorizzazioni ed assensi necessari, volti alla successiva realizzazione degli interventi. Si precisa che sarà cura ed onere del progettista incaricato individuare, per il rispetto della legislazione nazionale, regionale, provinciale e locale, tutti gli Enti preposti al rilascio di pareri ed autorizzazioni ed all'approvazione delle diverse fasi progettuali. La determinazione completa delle regole e delle norme applicabili è demandata ai progettisti.

In casi particolari potrà essere necessario prevedere nello sviluppo della progettazione la possibilità di eseguire gli interventi per lotti funzionali, mantenendo in esercizio porzioni di fabbricato, definendo limiti, criteri e caratteristiche in accordo alle esigenze dell'Ente e dell'Amministrazione usuaria.

Gli elaborati componenti il progetto di fattibilità tecnica ed economica, dovranno descrivere in maniera compiuta, chiara ed esaustiva tutte le caratteristiche dei lavori da realizzare. Detti documenti saranno redatti nelle opportune scale di rappresentazione in relazione al tipo di opera e di impianto da realizzare, ad un livello di definizione tale che durante il successivo progetto esecutivo non si abbiano significative differenze tecniche e di costo.



Le modalità di restituzione, la tipologia degli elaborati, il numero di sezioni e prospetti, il grado di dettaglio e la scala di rappresentazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica saranno preventivamente condivisi con l'Ente ed approvati sulla base delle esigenze e degli obiettivi del livello definitivo della progettazione, in coerenza con le caratteristiche del modello BIM dell'opera (se richiesto).

Il RUP potrà richiedere ogni ulteriore documento ed elaborato necessario alla completa definizione del progetto.

1.8.1.1 Verifica del progetto di fattibilità tecnica economica

La verifica del PFTE sarà effettuata ai sensi dell'art. 42 e degli artt.34 e ss. dell'Allegato I.7 del Codice dei Contratti. Nel corso della progettazione, saranno richieste dal DEC consegne parziali ed intermedie come da piano dei lavori per verifiche e controlli.

Il progettista dovrà tenere conto, in sede di formulazione della propria offerta, di ogni onere relativo allo svolgimento delle attività, anche in funzione di tali verifiche.

Non saranno considerate varianti di progetto tutte le modifiche richieste dall'Ente prima dell'attestazione di avvenuta verifica del progetto definitivo.

A conclusione del procedimento di Verifica del PFTE verrà redatto un documento riportante l'esito delle attività di verifica (art. 41, c.7 dell'Allegato I.7 del Codice dei Contratti), che potrà essere:

- positiva;
- positiva con prescrizioni;
- negativa relativa;
- negativa assoluta.

La conclusione "positiva con prescrizioni" dovrà essere dettagliatamente motivata e comporterà la necessità da parte del progettista di rielaborare alcuni elaborati e/o documenti comunque denominati del progetto ovvero di modificare gli stessi elaborati conformemente alle indicazioni contenute nel documento di cui sopra.

La conclusione "negativa relativa", adeguatamente motivata, comporterà la necessità da parte dell'aggiudicatario di rielaborare il progetto ovvero di modificare lo stesso conformemente alle indicazioni del Responsabile Unico del Progetto / Responsabile del Procedimento per la fase di progettazione e del Soggetto Verificatore che, acquisiti gli esiti positivi della verifica e le eventuali controdeduzioni/integrazioni del progettista, procederà alla conferma del rapporto conclusivo di Verifica del PFTE.

La conclusione "negativa assoluta", adeguatamente motivata, o la mancata accettazione da parte del Responsabile del Procedimento, sarà identificata come "**grave inadempienza contrattuale**" e potrà comportare la risoluzione del contratto con il progettista ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile.

L'atto di approvazione costituisce formale accettazione del PFTE da parte dell'Ente.

Resta in ogni caso fermo l'obbligo per l'aggiudicatario di recepire tutte le prescrizioni e le osservazioni contenute nel verbale di verifica intermedio e finale.

Si precisa che tutte le integrazioni e/o modifiche degli elaborati facenti parte della progettazione di fattibilità tecnica ed economica consegnata, e che si rendessero necessarie in fase di verifica preventiva, dovranno essere svolte dall'aggiudicatario senza ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione e nei tempi congruamente stabiliti dal Responsabile del Procedimento; il mancato rispetto del suddetto termine comporterà l'applicazione delle penali come definite dal par. 2.12 del presente documento.

L'aggiudicatario sarà comunque ritenuto responsabile dell'eventuale mancato rispetto del termine prescritto per la consegna del PFTE che, si ribadisce, presuppone che ciascun livello di progettazione sia approvabile.

Non verranno computati nel termine pattuito per la consegna del livello progettuale, i soli tempi per la verifica ed approvazione da parte dall'Ente o i tempi per l'ottenimento di autorizzazioni, provvedimenti, nulla osta di Enti terzi, né i tempi che verranno assegnati dal RUP per l'adeguamento progettuale, a seguito di verifica e/o a seguito di integrazioni/modifiche richieste dal RUP, o derivanti da qualsiasi altra acquisizione di pareri.

1.8.2 Rilievo Geometrico, Architettonico, Tecnologico, Impiantistico e Strutturale, da restituirsi in modalità BIM

L'Aggiudicatario, relativamente a questa attività e come specificato nel singolo ordine di prestazione, dovrà produrre i seguenti elaborati:

A. un modello tridimensionale del Fabbricato o delle parti interessate dalla progettazione, eventuali Pertinenze e complessivamente del Bene, restituito in formato IFC, ossia Industry Foundation Class, realizzato con un software di modellazione BIM contenente tutte le informazioni rilevate in sede di sopralluogo e di rilievo, con particolare riferimento a misure e materiali di tutti i componenti edilizi costituenti l'immobile e di tutti gli impianti tecnologici in esso contenuti.

B. un numero adeguato di elaborati grafico-descrittivi da restituirsi tanto in formato vettoriale che su supporto cartaceo, in scala appropriata leggibile (scala 1:1000/1:500/1:200/1:100/1:50/1:20) dello stato di fatto del Fabbricato ed eventuali pertinenze costituenti il Bene e del contesto di riferimento, degli impianti tecnologici in esso contenuti e in particolare:

- Relazione tecnico illustrativa delle metodologie e strumenti di misura utilizzati, delle metodologie di calcolo applicate per le misure non rilevabili direttamente;
- Planimetria contenente l'indicazione della posizione di eventuali punti di stazione topografica utilizzata;
- Elaborati di rilievo fotografico;
- Rilievo grafico e fotografico del quadro fessurativo, se presente;
- Planimetria generale che rappresenti il Bene e i manufatti immediatamente circostanti con indicazione delle altezze (quota di gronda e di colmo) e delle distanze di questi ultimi dal complesso edilizio oggetto del servizio richiesto;
- Piante relative a tutti i livelli dei Fabbricati o delle parti interessate dalla progettazione, delle eventuali Pertinenze edificate costituenti il Bene con l'indicazione degli utenti e la destinazione d'uso dei vari ambienti (scala minima di rappresentazione 1:100);
- Prospetti di tutte le facciate (scala minima di rappresentazione 1:100);
- Sezioni architettoniche longitudinali e trasversali, in numero tale da descrivere in modo esaustivo il Fabbricato, minimo due sezioni incrociate per ogni pseudo rettangolo in cui è possibile suddividere la pianta della struttura (scala minima di rappresentazione 1:100);
- Abachi di tutte le componenti architettoniche ricorrenti quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: murature di tamponamento, travi, pilastri, solai, infissi esterni, porte, con indicazione della posizione in pianta, con codici identificativi coerenti ai relativi oggetti presenti nel modello BIM (scala minima di rappresentazione 1:20) se richiesto;
- Piante di tutti i livelli del Fabbricato e delle eventuali Pertinenze edificate rappresentative degli impianti esistenti (scala minima di rappresentazione 1:100);
- Particolari costruttivi rilevanti ai fini del servizio affidato, opportunamente individuati con codici identificativi richiamati all'interno dei rispettivi elaborati grafici, nonché coerenti con i relativi oggetti presenti nel modello BIM (scala minima di rappresentazione 1:20);



- Carpenterie di tutti i livelli del Fabbricato costituente il Bene o delle parti interessate dalla progettazione, comprese le fondazioni;

L'Aggiudicatario quando richiesto, dovrà svolgere un servizio di rilievo globale sul Fabbricato ed eventuali Pertinenze costituenti il Bene, comprese le aree scoperte, al fine di acquisire piena conoscenza dello stato di fatto, con riferimento agli aspetti geometrici, architettonici, strutturali ed impiantistici.

L'attività di rilievo è trasversale rispetto alle ulteriori prestazioni previste dall'appalto e ne dovrà contenere tutte le informazioni.

Ove nel corso delle attività, l'Aggiudicatario rilevi la presenza di materiali ritenuti potenzialmente inquinanti o pericolosi (materiali contenenti amianto, rifiuti speciali, ordigni, altro) dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ente con la predisposizione di una apposita relazione tecnica descrittiva, corredata da documentazione fotografica, ovvero dovrà dichiarare di non aver rilevato tali materiali.

Di seguito si elencano le tipologie di rilievo richiesto:

1.8.2.1 Rilievo fotografico del manufatto

Il Bene dovrà essere fotografato in modo da permettere la visualizzazione di tutti i fronti dello stesso, nonché degli interni nelle sue parti maggiormente significative. Il rilievo fotografico dovrà essere accompagnato da una planimetria che indichi i punti di vista delle fotografie allegate.

Analogamente andrà effettuato un rilievo fotografico degli elementi impiantistici, ove ispezionabili.

Nel caso si riproduca un particolare costruttivo saliente, la fotografia dovrà essere accompagnata da una descrizione sintetica dell'oggetto, riportata in didascalia, che ne indichi la rilevanza strutturale.

1.8.2.2 Rilievo geometrico-architettonico

Il rilievo geometrico-architettonico dovrà riportare fedelmente:

- la rappresentazione plano-altimetrica di dettaglio del Fabbricato o delle parti interessate dalla progettazione e delle eventuali Pertinenze edificate costituenti il Bene;
- le informazioni tipologiche, nonché i materiali degli elementi costituenti l'oggetto dell'intervento (murature, infissi, volte, canne fumarie, ecc.);
- in rappresentazione planivolumetrica gli eventuali manufatti adiacenti il Bene, con indicazione delle relative altezze totali (altezza di gronda e di colmo) e della distanza dal Bene.

1.8.2.3 Rilievo strutturale e del quadro fessurativo

Il rilievo strutturale dovrà riportare fedelmente:

- la tipologia, la posizione e la dimensione tridimensionale degli elementi strutturali (muratura portante, travi, pilastri, rampe scala, spessore ed orditura dei solai a tutti i livelli, fondazioni, muri di contenimento, tiranti, catene e/o ulteriori elementi di rinforzo o di consolidamento, elementi di collegamento tra membrature, ecc..).
- la tipologia, la posizione e la dimensione tridimensionale degli elementi non strutturali anche di particolare valore storico artistico.

L'Aggiudicatario dovrà inoltre fornire un rilievo grafico e fotografico del quadro fessurativo, se presente, e una planimetria che indichi i punti di vista delle fotografie.

Gli elaborati, in scala opportuna, (prospetti con visualizzazione delle lesioni, piante con evidenziate le tipologie di lesioni, ecc...) dovranno permettere un'agevole lettura del quadro fessurativo e degli eventuali dissesti rilevati, specificando la tipologia e la localizzazione delle sole lesioni, associate a problemi statici e non dovute a semplici fenomeni di degrado, quest'ultimi da descrivere nella relazione tecnica a corredo della

Verifica di vulnerabilità sismica, con espressa indicazione di quelle per le quali è opportuno attivare un piano di monitoraggio.

1.8.2.4 Rilievo Impiantistico

Il rilievo impiantistico, relativo a tutti i Fabbricati ed eventuali Pertinenze costituenti il Bene, dovrà individuare le caratteristiche dimensionali, geometriche, tipologiche e prestazionali di tutti gli impianti tecnologici esistenti (meccanici, elettrici e speciali).

L'Aggiudicatario dovrà inoltre produrre una relazione, nella quale descrivere lo stato conservativo degli impianti rilevati.

Il rilievo degli elementi suddetti e delle relative caratteristiche dovrà essere eseguito tramite metodologie dirette (a titolo esemplificativo e non esaustivo, mediante l'esecuzione di video-endoscopie, con strumentazione a fibre ottiche, rilevazioni termografiche ecc.) preferibilmente non invasive o poco invasive scelte comunque dall'Aggiudicatario, che avrà l'onere del ripristino dello stato dei luoghi e della completa pulizia degli ambienti oggetto di indagine. Tali scelte dovranno in ogni caso essere concordate con l'Ente e nel caso subordinate all'autorizzazione della/e Soprintendenza/e di competenza.

1.8.3 Ulteriori specificazioni conseguenti alla modifica dei livelli di progettazione introdotta con l'art. 41 e Allegato I.7 del Codice dei Contratti

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica conterrà tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle autorizzazioni amministrative, dei pareri e delle approvazioni da parte degli enti competenti, in base a quanto previsto all'art. 41, c.6 del Codice dei Contratti.

L'Affidatario dovrà tenere conto, nella elaborazione dell'Elenco Prezzi e del Computo metrico estimativo, di quando prescritto dal D.M. 23 giugno 2022. "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi".

L'Ente potrà richiedere dei computi metrici separati in relazione ad eventuali esigenze che dovessero emergere durante lo svolgimento delle attività.

1.8.4 Progettazione Esecutiva

Il progetto esecutivo, sviluppato con applicazione della metodologia BIM se richiesta, costituisce l'ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l'intervento da realizzare. Restano esclusi soltanto i piani operativi di cantiere e i piani di approvvigionamento, ma sono compresi i calcoli e i grafici relativi alle opere provvisoriale per gli interventi di demolizione selettiva.

Il progetto dovrà essere redatto nel pieno rispetto del progetto di Fattibilità Tecnico Economica, verificato ed approvato dall'Ente, nonché delle prescrizioni dettate nei titoli abilitativi o nelle autorizzazioni previste per legge.

Il progetto esecutivo redatto in conformità all'art. 41, c. 8 e ss. e Allegato I.7, artt. 22 e ss. del Codice dei Contratti, sviluppa ulteriormente gli elaborati grafici e le relazioni, nonché quelli di calcolo e di stima già prodotti durante la fase della progettazione di Fattibilità Tecnico Economica; si rimanda alla normativa di riferimento per l'elencazione di dettaglio degli elaborati progettuali costituenti lo specifico livello progettuale.

Il progetto esecutivo dovrà contenere tutti gli elaborati e sviluppare tutti i contenuti necessari per definire in maniera dettagliata gli interventi, per procedere alla predisposizione degli atti della procedura di appalto dei lavori e del contratto con l'impresa esecutrice. Gli elaborati saranno redatti in modo tale da consentire all'esecutore una sicura interpretazione ed esecuzione dei lavori sotto ogni aspetto.



Nello sviluppo della progettazione dovrà essere ulteriormente approfondita la possibilità di eseguire gli interventi per lotti funzionali, mantenendo in esercizio porzioni di fabbricato e laboratori, definendo limiti, criteri e caratteristiche in accordo alle esigenze dell'Ente.

Per tutto quanto non previsto al presente articolo, in attesa del previsto riordino della materia, si rimanda a quanto disposto alla Sezione III - Progetto Esecutivo (artt. 22-33) dell'Allegato I.7 del Codice dei Contratti.

Salvo diversa indicazione da parte del DEC, il progetto esecutivo, a titolo puramente indicativo e non esaustivo, dovrà essere composto almeno dai seguenti elaborati:

- relazione generale (nel rispetto di quanto previsto dall'art. 23 dell'Allegato I.7 del Codice dei Contratti);
- relazioni tecniche e specialistiche con relativi elaborati grafici (nel rispetto di quanto previsto dall'art. 24 dell'Allegato I.7 del Codice dei Contratti);
- elaborati grafici sia architettonici che strutturali ed impiantistici dello stato di fatto e di progetto, corredati dai particolari costruttivi (nel rispetto di quanto previsto dall'art. 25, dell'Allegato I.7 del Codice dei Contratti) in scala adeguata estratti dal modello BIM (se presente);
- calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti (nel rispetto di quanto previsto dall'art. 26 dell'Allegato I.7 del Codice dei Contratti);
- progetto antincendio;
- piano delle demolizioni;
- piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti (integrato all'interno del modello BIM);
- computo metrico estimativo e quadro economico (art. 31 dell'Allegato I.7 del Codice dei Contratti);
- elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi (art. 31 dell'Allegato I.7 del Codice dei Contratti);
- quadro di incidenza della manodopera;
- cronoprogramma;
- piano generale di sicurezza e coordinamento;
- schema di contratto e capitolato speciale di appalto (art. 32 dell'Allegato I.7 del Codice dei Contratti);
- Relazione CAM

1.8.4.1 Verifica del progetto esecutivo

La Verifica del progetto esecutivo sarà effettuata ai sensi dell'art. 34e ss. dell'Allegato I.7 del Codice dei Contratti).

Nel caso di applicazione di un protocollo di sostenibilità ambientale il progetto sarà sottoposto anche ad una verifica valida per la successiva certificazione secondo uno dei protocolli (rating systems) di livello nazionale o internazionale. Si precisa che è onere del progettista la predisposizione della documentazione necessaria alla certificazione del progetto secondo uno dei Protocolli di sostenibilità ambientale che sarà individuato dalla S.A.

Nel corso della progettazione esecutiva, saranno richieste dal DEC consegne parziali intermedie, secondo quanto precisato nel piano di lavoro, per le verifiche ed i controlli in corso di esecuzione del servizio. Non saranno considerate varianti di progetto tutte le modifiche richieste dall'Ente prima della verifica del progetto esecutivo. A conclusione del procedimento di Verifica del progetto esecutivo verrà redatto un documento riportante l'esito delle attività di verifica, che potrà essere:

- positiva;
- positiva con prescrizioni;
- negativa relativa;
- negativa assoluta.

La conclusione “positiva con prescrizione” dovrà essere dettagliatamente motivata e comporterà la necessità da parte del progettista di rielaborare alcuni elaborati e/o documenti comunque denominati del progetto esecutivo ovvero di modificare gli stessi elaborati conformemente alle indicazioni contenuto nel documento di cui sopra.

La conclusione “negativa relativa”, adeguatamente motivata, comporterà la necessità da parte dell’aggiudicatario di rielaborare il progetto esecutivo ovvero di modificare lo stesso conformemente alle indicazioni del R.U.P. Il Responsabile del Procedimento, acquisiti gli esiti positivi della Verifica e le eventuali controdeduzioni del progettista, procederà alla validazione del progetto esecutivo.

La conclusione “negativa assoluta”, adeguatamente motivata, o la mancata accettazione da parte del Responsabile del Procedimento, sarà identificata come “**grave inadempienza contrattuale**” e potrà comportare la risoluzione del contratto con l’aggiudicatario, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile.

Resta in ogni caso fermo l’obbligo per l’aggiudicatario di recepire tutte le prescrizioni e le osservazioni contenute nel verbale di verifica intermedio e finale.

Si precisa che tutte le integrazioni e/o modifiche degli elaborati facenti parte della progettazione definitiva consegnata, e che si rendessero necessarie in fase di verifica preventiva, dovranno essere svolte dall’aggiudicatario senza ulteriori oneri a carico dell’Amministrazione e nei tempi congruamente stabiliti dal Responsabile del Procedimento; il mancato rispetto del suddetto termine comporterà l’applicazione delle penali come definite al p.to 2.12 del presente documento.

L’aggiudicatario sarà comunque ritenuto responsabile dell’eventuale mancato rispetto del termine prescritto per la consegna della progettazione esecutiva, che, si ribadisce, presuppone che ciascun livello di progettazione sia approvabile.

Non verranno computati nel termine pattuito per la consegna dei due livelli progettuali i soli tempi per la verifica ed approvazione da parte dall’Ente o i tempi per l’ottenimento di autorizzazioni, provvedimenti, nulla osta di Enti terzi, né i tempi che verranno assegnati dal RUP per l’adeguamento progettuale a seguito di verifica e/o a seguito di integrazioni/modifiche richieste dal RUP e derivanti dagli esiti della conferenza dei servizi o da qualsiasi altra acquisizione di pareri.

1.8.5 Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione

L’incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione prevede l’espletamento di tutte le attività e le responsabilità definite ed attribuite dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. alla figura propriamente detta, con particolare riguardo alla verifica sull’applicazione delle condizioni di sicurezza e di salute da osservare nei cantieri, al fine di ridurre i rischi di incidente.

Il CSP dovrà in particolare assicurare la coerenza tra il cronoprogramma allegato al piano di sicurezza e coordinamento ed il cronoprogramma dei lavori indicati nel contratto d’appalto dei lavori.

Il CSP dovrà garantire altresì la coerenza del fascicolo con il piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti. Il CSP dovrà assicurare che gli oneri della sicurezza stimati siano considerati separatamente dalle voci di spesa che saranno soggette al ribasso d’asta o ad offerta.

L’Ente si riserva di applicare la metodologia BIM anche nella programmazione e gestione della sicurezza; pertanto, quando richiesto nello specifico ordine di prestazione, il CSP nello svolgimento delle proprie attività dovrà far riferimento al contenuto informativo dei modelli progettuali BIM, al fine di tenerne conto

nell'elaborazione del piano della sicurezza e coordinamento nonché nella computazione dei costi della sicurezza.

1.8.6 Piano di Sicurezza e Coordinamento

Il Piano di sicurezza e coordinamento (PSC), redatto ai sensi D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., dovrà organizzare e coordinare le attività lavorative in maniera tale da prevenire e minimizzare i rischi ad esse correlate per la salute e la sicurezza di tutti gli addetti ai lavori. La redazione del piano comporta dunque la valutazione dei rischi che saranno presenti nelle aree di cantiere e la conseguente individuazione delle misure, degli apprestamenti e dei dispositivi di protezione necessari per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori. Il piano sarà integrato da un cronoprogramma che indicherà i tempi di esecuzione delle singole lavorazioni ed individuerà eventuali interferenze lavorative.

Il CSP effettuerà l'analisi delle interferenze tra le lavorazioni, anche quando queste saranno dovute alle lavorazioni di una stessa impresa esecutrice o alla presenza di lavoratori autonomi. In riferimento alle interferenze tra le lavorazioni, il PSC conterrà le prescrizioni operative per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti e le modalità di verifica del rispetto di tali prescrizioni; nel caso in cui permarranno rischi di interferenza, verranno indicate le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, atti a ridurre al minimo tali rischi. Il piano dovrà contenere schede grafiche indicanti l'organizzazione logistica del cantiere con particolare riferimento alla viabilità di cantiere e alla individuazione degli accessi alle diverse fasi dei lavori, dalle demolizioni, agli scavi, alla posa in opere delle strutture e delle opere di impiantistica e di finitura.

Nel caso si dovesse garantire il funzionamento parziale di alcuni locali, sarà necessario individuare e proporre misure di sicurezza per il cantiere in grado di permettere il continuo esercizio delle attività non trasferibili. Dovrà quindi prevedere tutte le misure necessarie a garantire l'incolumità degli utenti o degli altri soggetti che continueranno ad operare nell'edificio mediante idonea compartimentazione del cantiere, esecuzione di percorsi protettivi provvisori, individuazione di sbarramenti temporanei o regolamentazione degli orari di accesso delle maestranze nelle aree.

I contenuti minimi che il PSC in fase di progettazione, sono quelli definiti all'allegato XV del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., e dovrà contenere:

- descrizione dell'intervento;
- indirizzo del cantiere;
- descrizione del contesto in cui è collocato il cantiere;
- descrizione sintetica dei lavori (scelte progettuali, architettoniche, strutturali e tecnologiche);
- identificazione dei soggetti che si occupano della sicurezza (Responsabile dei lavori, Coordinatore per la progettazione e Coordinatore per l'esecuzione);
- relazione su individuazione, analisi e valutazione dei rischi;
- scelte progettuali e organizzative, procedure, misure preventive e protettive;
- prescrizioni operative, misure preventive e protettive e i DPI in relazione alle interferenze fra i lavoratori;
- misure di coordinamento nell'uso comune di attrezzature, mezzi e infrastrutture;
- modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della reciproca informazione fra datori di lavoro e tra questi ed eventuali lavoratori autonomi;
- organizzazione del servizio di primo soccorso, antincendio e di evacuazione;

- durata prevista delle lavorazioni;
- stima analitica dei costi della sicurezza.

Il PSC dovrà recepire anche gli indirizzi espressi per l'applicazione del protocollo di sostenibilità energetico-ambientale qualora richiesto dall'Ente.

Il PSC costituirà parte integrante del contratto di appalto dei Lavori.

Il modello virtuale BIM (se previsto) potrà essere utilizzato per simulare situazioni di emergenza e scenari operativi così da studiare sin dalla fase di progettazione l'organizzazione delle lavorazioni, delle maestranze, e delle tempistiche relative alla fornitura di materiali e macchinari oltreché il loro corretto uso.

L'utilizzo del modello digitale potrà anche essere utilizzato in fase esecutiva dei lavori come strumento didattico e formativo per le maestranze che operano in cantiere offrendo così la possibilità di visualizzare ex ante all'interno del progetto le diverse lavorazioni che andranno a realizzare, in modo da ricevere istruzioni specifiche e dettagliate per operare in sicurezza.

1.8.7 Stima dei Costi della Sicurezza

Ai sensi del punto 4 dell'Allegato XV del D.Lgs. n. 81/2008, i costi della sicurezza da stimare nel PSC dovranno comprendere almeno:

- i costi degli apprestamenti previsti nel PSC;
- i costi delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti;
- i costi degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi;
- i costi dei mezzi e servizi di protezione collettiva e individuale;
- i costi per lo sfasamento spaziale e temporale delle lavorazioni interferenti;
- eventuali costi per il contenimento della diffusione del virus Sars-CoV-2 (COVID-19) e di eventuali altre emergenze sanitarie in corso.

La stima dei costi della sicurezza dovrà essere congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura e dovrà essere riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area della Regione in cui è localizzato il bene.

Nel caso di voci specifiche non presenti sui prezziari si farà riferimento ad analisi costi complete e desunte da indagini di mercato.

Per gli apprestamenti (ponteggi, baraccamenti, ecc.), le voci dei costi della sicurezza, vanno calcolate considerando il costo di utilizzo per la durata prevista, comprendendo, pertanto, anche:

- la posa in opera ed il successivo smontaggio;
- l'eventuale manutenzione e l'ammortamento.

1.8.8 Fascicolo adattato alle caratteristiche dell'Opera

Con riferimento al D.Lgs. n.81/2008, art. 91, lett. b), il CSP predispose il fascicolo "adattato alle caratteristiche dell'opera", contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26 maggio 1993.

Il fascicolo non è predisposto solo nel caso di lavori di "Manutenzione Ordinaria" di cui all'art. 3, c.1, lett.a) del DPR n.380.

Il fascicolo predisposto la prima volta a cura del CSP, è eventualmente modificato ed aggiornato nella fase esecutiva, in funzione dell'evoluzione dei lavori.

Per interventi su opere esistenti già dotate di Fascicolo e che richiedono la designazione dei coordinatori, l'aggiornamento del fascicolo è predisposto a cura del Coordinatore per la Progettazione. Il fascicolo tiene conto del Piano di Manutenzione dell'Opera e delle sue parti, di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 05/10/2010, n. 207.

I contenuti del Fascicolo sono quelli definiti all'ALLEGATO XVI del D.Lgs 81/08, si riporta di seguito una sintesi del contenuto dei capitoli:

- **CAPITOLO I** - la descrizione sintetica dell'opera e l'indicazione dei soggetti coinvolti nella sua realizzazione.
- **CAPITOLO II** - l'individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e di quelle ausiliarie, per gli interventi successivi prevedibili sull'opera, quali le manutenzioni ordinarie e straordinarie, nonché per gli altri interventi successivi già previsti o programmati.
- **CAPITOLO III** - i riferimenti alla documentazione di supporto esistente, con tutte le informazioni necessarie al reperimento dei documenti tecnici dell'opera che risultano di particolare utilità ai fini della sicurezza, per ogni intervento successivo sull'opera, siano essi elaborati progettuali, indagini specifiche o semplici informazioni.

1.8.9 Coerenza degli atti della Sicurezza con il Progetto

Il CSP dovrà assicurare la coerenza tra il cronoprogramma allegato al piano di sicurezza e Coordinamento ed il cronoprogramma dei Lavori indicati nel contratto d'appalto dei Lavori.

Nella redazione del fascicolo, il Coordinatore della sicurezza dovrà garantire la coerenza con il piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti.

Il Coordinatore dovrà inoltre assicurare che gli oneri della sicurezza stimati siano considerati separatamente dalle voci di spesa che saranno soggette al ribasso d'asta o ad offerta.

1.8.10 Disposizioni Particolari sullo svolgimento della Progettazione

- Il Tecnico affidatario deve seguire le direttive che gli verranno impartite dal RUP impegnandosi a confrontare tempestivamente con questi le soluzioni individuate, da adottare e successivamente adottate. Tutte le decisioni adottate in ordine agli indirizzi della progettazione ed esecuzione degli interventi sono comunicate tempestivamente all'altra parte in forma scritta. L'eventuale assenza di direttive non esime il Tecnico affidatario dall'esecuzione delle prestazioni secondo la migliore tecnica.
- Il servizio di progettazione e l'attività dei progettisti comprendono tutti gli obblighi e le prestazioni connesse, anche ove non citate espressamente e, in ogni caso:
 - la collaborazione con il RUP nell'individuazione degli elementi di valutazione da porre a base di gara per l'affidamento dei lavori progettati, ai sensi degli articoli 95, commi 2 e 6, del Codice dei contratti, nel caso di affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo o costo/efficacia, considerando anche il ciclo di vita e i costi delle esternalità ambientali di cui all'articolo 96 del Codice dei contratti;
 - la collaborazione, seppure in contraddittorio, ai fini di una corretta e celere verifica del progetto esecutivo da parte degli incaricati della verifica e del validatore di cui all'articolo 42 del Codice dei contratti; la progettazione deve pertanto essere svolta concertando l'avanzamento della stessa con i predetti soggetti;
 - la redazione, per conto del RUP, delle risposte ai quesiti di natura tecnica, che riguardino la documentazione progettuale, posti dai concorrenti alla gara per l'aggiudicazione dei lavori progettati;




- l'espressione di pareri non vincolanti nelle materie di cui alle lettere precedenti, nonché in relazione a riserve od osservazioni degli esecutori dei lavori progettati, nei limiti in cui queste riguardino direttamente o indirettamente la progettazione.
- Il Tecnico affidatario è obbligato a introdurre nel progetto, sia in fase di predisposizione che già elaborato e anche presentato, tutte le modifiche ed integrazioni:
 - dovute alle carenze tecniche ad esso imputabili direttamente o indirettamente, anche con riferimento ai procedimenti di verifica e all'acquisizione degli atti di assenso, senza che ciò dia diritto a compensi diversi da quelli previsti dal Contratto;
 - resesi necessarie a giudizio del RUP, senza che ciò dia diritto a compensi diversi da quelli previsti dal Contratto, fatto salvo il caso in cui le modifiche che intervengano a progetto già elaborato e comportanti cambiamenti della impostazione progettuale, siano dovute a scelte dell'Amministrazione committente rispetto a quanto contenuto nei precedenti livelli di progettazione già approvati e nelle indicazioni date dal RUP prima delle modifiche. In tal caso spetta al Tecnico affidatario un adeguamento del corrispettivo determinato con i criteri di cui all'articolo 27, in proporzione all'entità delle modifiche.
- La progettazione comprende, quando necessario e in ogni sua fase, il coordinamento con le competenti autorità periferiche del Ministero dei beni e delle attività culturali.

1.9 Modalità di restituzione della documentazione

Tutta la documentazione progettuale (modello BIM, relazioni, grafici, doc. fotografica, risultanze indagini e prove in sito), di cui ai capitoli precedenti del presente documento, dovrà essere corredata di Piano di Gestione Informativa (di seguito PGI o BEP – BIM Execution Plan) strutturato secondo l'offerta di Gestione Informativa (OGI - crf. Parag. 2.8) qualora presentata in fase di offerta tecnica.

Le modalità di consegna digitale verranno definite di volta in volta nei singoli contratti attuativi. A tal proposito la Regione Emilia-Romagna si riserva di mettere a disposizione dell'Operatore Economico una piattaforma di condivisione dati (di seguito ACDat o CDE – Common Data Enviroment) o, in alternativa nel caso il CDE non fosse ancora stato definito, definirà i supporti digitali alternativi da utilizzare ai fini della consegna.

Nell'eventuale utilizzo di un CDE il livello di Maturità DIGITALE del BIM richiesto è quello individuato come LIVELLO 2 (ELEMENTARE) dalla norma UNI 11337-1.





I documenti dovranno essere caricati sia in formato digitale aperto editabile sia in formato digitale non editabile sottoscritto digitalmente dall'esecutore del servizio e/o del tecnico abilitato. Nello specifico:

- nel formato interoperabile *IFC e nel formato nativo del software di BIM authoring utilizzato per la modellazione;
- nel formato di elaborazione documentale authoring/aperto ed editabile (ad es. nei formati: .dwg, dxf, .doc, .odt, .xls, .ods, ecc.);
- nel formato per documenti non editabile (.pdf/A), firmate digitalmente dall'esecutore del servizio e/o dal tecnico abilitato.

1.10 Esecuzione

1.10.1 Direzione e contabilità dei lavori

Con riferimento all'Allegato II.14 del Codice dei Contratti: "Direzione dei lavori e direzione dell'esecuzione dei contratti. Modalità di svolgimento delle attività della fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità" e del D.M.49 per quanto non abrogato e non in conflitto con il Codice, a titolo esemplificativo ma non esaustivo si riporta le principali attività di competenza del Direttore dei Lavori:

- Rapporti del Direttore dei Lavori (DL) con altre figure coinvolte nell'iter esecutivo;
- Funzioni e compiti del DL nella fase preliminare, esecutiva ed al termine dei lavori;
- Controllo Amministrativo e Contabile

Con riferimento al Codice dei Contratti di cui al D.Lgs 36/2023, art 114 e 115:

Il direttore dei lavori, con l'ufficio di direzione lavori, ove costituito, è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto. Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal codice nonché:

- a) verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
- b) curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;
- c) provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, dell'articolo 119 del Codice dei Contratti (subappalto);
- d) svolgere, qualora sia in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente sulla sicurezza, le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Nel caso in cui il direttore dei lavori non svolga tali funzioni le stazioni appaltanti prevedono la presenza di almeno un direttore operativo, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, a cui affidarle.

Egli inoltre è tenuto a:

Il direttore dei lavori interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti. Al direttore dei lavori fanno

carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dalla normativa vigente come a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- presenziare in cantiere non meno di 1 volta a settimana o più in base alla tipologia dei lavori da fare e alle richieste del RUP alle quali il DL non potrà sottrarsi;
- verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti per gli aspetti di propria competenza;
- curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati di concerto con il progettista;
- provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, dell'articolo 105 del Codice degli Appalti (subappalto);
- redigere il verbale stato di fatto dell'area di cantiere e proprietà limitrofe (in contraddittorio), i verbali di inizio, sospensione e ripresa dei lavori e tutti gli altri verbali previsti dalla norma;
- illustrare il progetto esecutivo ed i particolari costruttivi alle ditte appaltatrici verificare i tracciamenti;
- verificare l'avvenuto deposito della denuncia ex l.1086/71 e leggi regionali;
- effettuare sopralluoghi (a discrezione della DL) e visite periodiche (su richiesta della committenza) a cadenza variabile a seconda delle fasi di lavoro;
- fornire assistenza giornaliera ove richiesta dalla committenza;
- compilare il giornale di cantiere;
- redigere eventuali ordini di servizio;
- definire e concordare eventuali nuovi prezzi;
- redigere e definire le eventuali varianti in corso d'opera e gli atti di sottomissione;
- effettuare le prove funzionali degli impianti;
- depositare la relazione a struttura ultimata;
- acquisire le certificazioni di conformità degli impianti;
- provvedere alla liquidazione dei lavori;
- fornire la propria assistenza e collaborazione ai soggetti incaricati del collaudo;
- provvedere all'allaccio ai sottoservizi (reti tecnologiche);
- redigere le planimetrie con individuazione punto di consegna, opere da realizzare;
- redigere le relazioni tecniche;
- effettuare le domande di allaccio;
- occuparsi del coordinamento con i tecnici degli Enti gestori;
- approvare i bollettini opere in economia;
- misurare i lavori in contraddittorio con le imprese esecutrici;



- redigere i SAL e i relativi certificati di pagamento;
- redigere il quadro economico delle eventuali varianti in corso d'opera, delle modifiche contrattuali e a consuntivo;
- effettuare il confronto importi di appalto-contratto-consuntivo e i relativi quadri di raffronto;
- redigere l'"Attestato di qualificazione Energetica" (AQE) in base al DM 26/06/2015 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica);
- verificare in fase esecutiva l'applicazione dei Criteri Ambientali Minimi contenuti nei documenti progettuali, secondo l'allegato al DM Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare 11 ottobre 2017.
- Redigere il Certificato di Regolare Esecuzione nei casi previsti dall'art.116 del Codice dei Contratti se previsto all'interno dell'incarico.

Il direttore dei lavori impartisce inoltre tutte le disposizioni che ritiene necessarie per il corretto avanzamento del lavoro nei tempi stabiliti e con le eventuali esigenze sia degli utilizzatori sia di altri eventuali appalti con i quali vi fosse interferenza esecutiva.

Si precisa che, il direttore dei lavori, dovrà assicurare una presenza in cantiere assidua e in caso di urgenze e/o varie esigenze una disponibilità nel raggiungere lo stesso in tempi tecnici. In caso emergenziale, si richiede la presenza in cantiere di almeno un tecnico dell'ufficio del D.L il quale dovrà recarsi in loco entro 4 ore dall'avvenuta comunicazione.

Al fine dell'emissione del Certificato di Regolare esecuzione il Direttore dei lavori dovrà raccogliere tutte le certificazioni e dichiarazioni di conformità previste dalle normative vigenti, a carico dell'appaltatore (dichiarazioni di conformità degli impianti); il D.L. dovrà sovrintendere e raccogliere prove sui materiali se necessarie; certificazioni di prodotto dei materiali edili ed impiantistici impiegati, prove sui materiali, sul calcestruzzo, sui ferri di armatura, certificazioni di prodotto dei materiali edili ed impiantistici impiegati, come per esempio strutture in acciaio, resine e malte tixotropiche per consolidamenti, tubazioni, pavimentazioni, ecc.).

Alla conclusione dei lavori il Direttore dei Lavori dovrà farsi carico di ottenere dall'impresa tutte le certificazioni e le conformità necessarie e dovrà fornire inoltre tutti gli elaborati grafici e alfanumerici delle opere così come realizzate, dal punto di vista edile ed impiantistico (as built), in formato digitale con estensione .dwg. Qualora l'aggiudicatario non riuscisse ad ottenere gli as-built dall'impresa dovrà farsi carico di produrli autonomamente con propri mezzi e risorse. Senza la consegna dei materiali sopraccitati l'incarico non potrà considerarsi concluso.

Il Direttore dei Lavori dovrà redigere, senza ulteriori oneri per l'Amministrazione, le eventuali relazioni riservate richieste dal RUP per valutare eventuali contenziosi con l'appaltatore, nonché eseguire tutte le verifiche e i verbali di consistenza eventualmente necessari.

Il Direttore dei Lavori dovrà inoltre interfacciarsi con gli enti erogatori dei pubblici servizi se necessario (Hera, Enel, Telecom, ecc.) per organizzare gli allacciamenti e/o modifiche agli allacciamenti esistenti, verificando le tempistiche di esecuzione degli stessi in relazione all'andamento dei lavori onde evitare interruzioni del cantiere;

1.10.2 Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione

Il servizio ha per oggetto l'espletamento dell'attività di coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione delle attività edilizie e di ingegneria civile oggetto del presente accordo quadro, così come definito dall'art. 89, comma 1, lettera f) del D.Lgs. n. 81/2008, nell'ambito del suddetto servizio.

L'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori verrà svolto in ottemperanza all'art. 92 del D.lgs. 81/08 ed in particolare il coordinatore dovrà coordinarsi con il responsabile dei lavori e



supportarlo, offrendo collaborazione, nella predisposizione di tutti gli atti necessari allo svolgimento dei lavori.

L'incarico di coordinatore per l'esecuzione dei lavori verrà svolto in ottemperanza all'art. 92 del D.lgs. 81/08 ed in particolare il coordinatore dovrà coordinarsi con il responsabile dei lavori e supportarlo, offrendo collaborazione, nella predisposizione di tutti gli atti necessari allo svolgimento dei lavori. Al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dalla normativa vigente come a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- verifica rispondenza dei luoghi alle previsioni di PSC;
- verifica deposito notifica preliminare e sua affissione in cantiere, eventuali aggiornamenti in relazione ad opere sub appaltate in corso d'opera;
- riunioni di coordinamento operatori coinvolti nella costruzione;
- verifica attuazione del coordinamento tra ditta appaltatrice e sub appaltatori;
- sopralluoghi a cadenza variabile a seconda delle fasi di lavoro (a discrezione del C.S.E.);
- visite periodiche;
- visite in concomitanza delle fasi lavorative più pericolose;
- assistenza giornaliera (se richiesta dalla committenza);
- compilazione e redazione verbali;
- redazione eventuali ordini di servizio per la sicurezza;
- aggiornamento cronoprogramma;
- aggiornamento PSC;
- sospendere le lavorazioni in caso di pericolo grave ed imminente direttamente riscontrato.

Si precisa che viene richiesta la presenza in cantiere non meno di due volte a settimana, e comunque in ogni caso in cui si svolgono lavorazioni particolari; ad ogni sopralluogo dovranno seguire obbligatoriamente report dell'attività svolta dal coordinatore e/o verbali di sopralluogo che andranno trasmessi al Responsabile dei Lavori nelle stesse modalità dei report del Direttore dei Lavori.

1.10.3 Collaudo

Ferme restando le disposizioni di legge di cui all'art. 116 e Allegato II.14, artt. 13 e ss., del Codice dei Contratti, D.P.R. 380/2001 L.1086/1971, decreto del ministero delle infrastrutture e trasporti 17/01/2018 "Nuove norme tecniche sulle costruzioni", le operazioni di collaudo dei lavori oggetto dei servizi in argomento riguardano il complesso delle verifiche e delle prove atte ad accertare, sia tecnicamente che amministrativamente, l'idoneità dei materiali impiegati, la rispondenza di quanto realizzato con quanto previsto nel progetto esecutivo e nelle perizie suppletive e di variante eventualmente approvate. Il collaudo deve essere svolto in modo da garantire alla Stazione Appaltante il corretto adempimento degli oneri contrattuali da parte dell'impresa appaltatrice dei lavori, la corretta liquidazione da parte della Direzione Lavori dei corrispettivi contrattualmente stabiliti, la rispondenza tecnica dell'opera realizzata alle finalità per le quali l'amministrazione ha commissionato l'opera stessa. Fanno altresì parte dei servizi di collaudo in oggetto tutte quelle operazioni che riguardano il giudizio sul comportamento e le prestazioni delle parti dell'opera che svolgono funzione portante, in piena ottemperanza della normativa vigente e tutte quelle operazioni necessarie a stabilire se i manufatti e gli impianti previsti in progetto soddisfino determinate normative di legge o prescrizioni contenute nel progetto stesso. Questa fase del collaudo presuppone

l'effettuazione di prove e verifiche di funzionamento con strumentazioni appropriate e la redazione di verbali di prova.

Nello specifico, **il procedimento di collaudo tecnico-amministrativo**, secondo l'art. 13 dell'Allegato II.14 del Codice dei Contratti, ha la finalità di:

- verificare e certificare che i lavori siano stati eseguiti a regola d'arte e in base alle prescrizioni tecniche prestabilite in conformità del contratto, alle eventuali varianti e agli atti conseguenti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati dalla Stazione Appaltante;
- verificare che i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per le dimensioni, la forma e le quantità, ma anche per la qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste;
- verificare che il pagamento dei lavori eseguiti sia stato calcolato con i prezzi di contratto;
- ricorrere a tutte le verifiche tecniche delle opere realizzate, specialmente impiantistiche e strutturali, previste dalle leggi di settore.

L'Affidatario, durante lo svolgimento delle proprie attività, accede e presenza nel cantiere per tutta la durata dei lavori, ogni volta che lo ritenga necessario, con particolare riferimento alle fasi di lavorazione che presentano aspetti non più ispezionabili una volta eseguite e comunque nella misura occorrente, secondo il proprio apprezzamento.

In coerenza con l'entità e la complessità del cantiere oltre che con le singole fasi di lavoro, fermi restando gli obblighi di cui sopra e quelli successivamente indicati, l'affidatario dei servizi di collaudo dovrà, in ogni caso, garantire la propria personale presenza almeno con cadenza di due sopralluoghi mensili, la presenza in cantiere dovrà risultare dal registro delle presenze istituito presso l'Ufficio Direzione Lavori. Durante le fasi di lavorazioni più delicate o quelle per le quali le opere non saranno più ispezionabili, l'affidatario si impegna a presenziare almeno 1 volta a settimana e comunque su espressa richiesta del RUP, anche solo mediante convocazione tramite mail.

In ogni caso, durante l'esecuzione dei lavori, deve essere garantita la presenza anche non continuativa, ogni qualvolta vengano svolte lavorazioni riguardanti opere d'arte e/o sue parti e, comunque, quando lo richieda il Responsabile Unico del Progetto o il Direttore dei Lavori; inoltre, durante l'esecuzione dei lavori e comunque quando necessario, l'Affidatario dovrà richiedere al personale tecnico specializzato alle dipendenze dell'appaltatore o esecutore dei lavori e/o subappaltatori, idonea assistenza per la raccolta dei provini e/o l'effettuazione di tutte le necessarie prove.

Nell'esecuzione dei servizi di collaudo del presente Capitolato, saranno ad esclusivo carico dell'affidatario, tutti gli oneri, gli obblighi e le spese occorrenti per la propria attività di collaudo in corso d'opera e finale, anche ai fini dell'art. 21, c.2, dell'Allegato II.14 del D.Lgs 36/2023, qualora su richiesta del R.U.P., l'Affidatario sia chiamato a redigere la prescritta relazione riservata.

Nell'esecuzione dei servizi, l'Affidatario si atterrà a ogni prescrizione di legge vigente, avente particolare riguardo al D.Lgs 36/2023.

L'Affidatario svolgerà i servizi oggetto del contratto interfacciandosi con l'ufficio direzione lavori, con il R.U.P. e con i soggetti dal medesimo eventualmente indicati.

L'Affidatario sarà in ogni caso tenuto, essendo i relativi oneri, obblighi e spese compensati nel corrispettivo a base di gara, all'espletamento di tutte le prestazioni di qualunque genere che, sebbene non espressamente previste nel contratto, risultino comunque strumentali e/o consequenziali a quelle indicate e/o comunque necessarie per la corretta e completa esecuzione dei servizi in oggetto, in relazione allo scopo ed alla funzione cui i medesimi servizi sono destinati. Sono inoltre a carico dell'Affidatario tutti gli oneri strumentali ed organizzativi necessari per l'espletamento delle attività contrattuali, con esclusione degli oneri relativi

all'apprestamento degli uffici in cantiere, che saranno messi a disposizione dall'appaltatore o esecutore dei lavori.

Rimangono altresì a carico dell'Affidatario eventuali oneri per il vitto, l'alloggio ed il trasporto.

L'Affidatario procederà allo svolgimento delle attività contrattuali nel rispetto dei seguenti principi:

- tempestività nei contatti con l'appaltatore dei lavori, con la Stazione Appaltante e con il RUP;
- completezza documentale nella stesura dei verbali di sopralluogo e delle proprie relazioni durante l'andamento dei lavori e finale;
- completezza e tempestività nella trasmissione alla Stazione Appaltante/RUP dei verbali di sopralluogo;
- diligenza nella vigilanza ed ispezione dell'opera nelle varie fasi costruttive, con particolare riguardo agli elementi strutturali e a quelle parti di struttura ed impianti di difficile e/od onerosa verifica dopo la loro realizzazione.

Nello specifico i servizi relativi all'incarico di collaudo potranno consistere in:

- collaudo **Tecnico Amministrativo e Contabile** in corso d'opera e finale;
- collaudo **Statico delle strutture** in corso d'opera e finale;
- collaudo **Tecnico Funzionale degli impianti** e parti d'opera che includono in corso d'opera e finale;
- esecuzione di tutte le **indagini e prove** necessarie per l'espletamento dei servizi di cui ai punti precedenti.

La Stazione Appaltante si riserva comunque la facoltà di non dar corso ad alcune o a tutte le parti del servizio, come indicate nel precedente elenco, qualora per qualunque causa si renda ciò necessario ad insindacabile giudizio della stessa, anche per motivi di pubblico interesse, necessità, fatti obiettivi ad essa non imputabili, esigenze non previste né prevedibili con l'ordinaria diligenza. In tal caso nulla è dovuto all'aggiudicatario del servizio, se non le competenze effettivamente maturate per i servizi prestati fino a quel momento. È esclusa pertanto qualunque forma di indennizzo per cessata prestazione unilaterale da parte dell'amministrazione anche laddove essa abbia avuto un principio di esecuzione.

2 PARTE 2 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

2.1 Interpretazione dell'Accordo Quadro e del Capitolato Speciale d'Appalto e Informativo

In caso di discordanza tra i vari elaborati allegati a ciascun contratto attuativo vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali l'incarico è stato affidato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona esecuzione.

In caso di norme del presente Capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, poi quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, successivamente quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni dal presente Capitolato, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con la progettazione; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice Civile.

2.2 Documenti che fanno parte dell'Accordo Quadro

Fa parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro:

- il presente Capitolato Speciale d'Appalto e Tecnico Informativo;
- lo schema di Accordo Quadro
- lo schema di Contratto attuativo
- Il documento denominato "offerta Tecnica" comprensivo dei relativi elaborati ed allegati presentati in sede di offerta;

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi, i regolamenti, le circolari e in generale tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici.

2.3 Condizioni del Contratto

Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro, l'Affidatario si impegna a sottoscrivere i contratti relativi ai singoli affidamenti al netto del ribasso offerto alle tariffe calcolate secondo il D.M. 17 giugno 2016 (Tariffe) come aggiornato mediante l'Allegato I.7 del Codice dei Contratti in sede di Accordo Quadro ed alle condizioni di cui all'offerta tecnica presentata in fase di gara.

Ai fini dell'affidamento del singolo incarico il RUP invierà all'Affidatario l'invito a prendere visione della documentazione tecnica in possesso dell'Amministrazione; nei successivi 10 giorni, l'Affidatario, presa visione della relativa Documentazione Tecnica, dovrà **valutare preliminarmente tutte le circostanze e gli elementi che influiscono sulle condizioni di esecuzione e in particolare sulle tempistiche di svolgimento della prestazione** determinate dall'Ente e sulla completezza della documentazione tecnica ricevuta. L'affidamento diverrà immediatamente impegnativo per l'affidatario, anche in pendenza di approvazione del contratto attuativo, che verrà comunque approvato entro i successivi 30 giorni, previa acquisizione delle verifiche di legge.

Entro il termine di cui sopra l'Affidatario dovrà rilasciare al Direttore dell'esecuzione, ove presente, ovvero al RUP, l'attestazione di presa visione della documentazione tecnica e di assenza di motivi di contestazione.

L'Affidatario, che non potrà dare seguito alla prestazione in assenza di tale attestazione, non potrà eccepire pertanto, durante l'esecuzione, la mancata conoscenza di elementi non valutati.

Restano salve le situazioni che si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile (e non escluse da altre norme del presente documento) o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto.

Qualora l’Affidatario non svolga le attività di verifica e accettazione dell’incarico entro 10 giorni dall’invito del RUP ad adempiere (notifica dell’Ente all’operatore economico di avvenuta prenotazione) si provvederà a registrare l’evento come rifiuto ingiustificato.

Qualora, presa visione della Documentazione Tecnica, l’Affidatario ritenga di non accettare l’incarico, dovrà:

- comunicare all’Ente, a mezzo di posta elettronica certificata, entro 10 giorni dall’invito del RUP, il rifiuto alla sottoscrizione del relativo contratto;
- indicare le motivazioni del rifiuto.

In tal caso, la Stazione Appaltante procederà ad inviare un secondo ed ultimo invito all’accettazione dell’incarico, mancando il quale l’amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto per negligenza ai sensi dell’art. 122 del Codice dei Contratti.

In ogni caso, la stazione appaltante, in caso di rifiuto, si riserva la facoltà di affidare la prestazione ad un altro operatore senza che l’aggiudicatario possa apporvi riserve.

L’Affidatario fornirà, con la dovuta tempestività, tutte le informazioni in suo possesso necessarie per la compilazione delle schede a base delle comunicazioni da effettuare all’Osservatorio per i Contratti Pubblici. Altresì sarà tenuto a fornire le informazioni necessarie per la predisposizione, se dovuto, della relazione sul comportamento dell’impresa appaltatrice da inviare a fine lavori al medesimo Osservatorio, per la tenuta del Casellario informatico delle imprese qualificate.

2.4 Opzioni – Revisione prezzi

Non sono previste ulteriori proroghe rispetto a quanto stabilito al par. 1.5 (Durata e Ammontare dell’accordo quadro) del presente Capitolato. Qualora in fase di esecuzione si presentino situazioni impreviste ed imprevedibili per le quali siano necessarie variazioni al progetto edilizio approvato, o altri servizi tecnici accessori ai servizi oggetto di appalto relativi all’opera pubblica considerata, il contratto verrà modificato ai sensi e nel rispetto dell’art. 120 del Codice dei Contratti sulla base dell’importo lavori della perizia di variante calcolando la parcella ai sensi del DM 17/06/2016 e dell’Allegato I.13 del Codice dei Contratti a cui andrà applicato il ribasso offerto in sede di gara.

Fermo restando quanto previsto innanzi, gli importi contrattuali definiti con l’aggiudicatario in ragione dell’offerta presentata potranno essere modificati soltanto laddove ricorrano i presupposti per applicare la clausola di revisione dei prezzi disciplinata nei termini di seguito riportati.

A decorrere dall’anno successivo a quello di sottoscrizione e per tutta la durata dell’Accordo Quadro, l’importo (calcolato ai sensi del D.M. 17 giugno 2016) delle spese e degli oneri accessori di ciascun contratto attuativo come precedentemente individuato, facente parte del corrispettivo contrattuale dell’Accordo Quadro, così come definito dall’offerta prodotta in sede di gara con applicazione del ribasso offerto dall’affidatario, **verrà aggiornato**, in aumento o in diminuzione, sulla base dell’indice dei prezzi al consumo senza tabacchi per famiglie di operai e impiegati come pubblicato dall’ISTAT sul proprio sito.

L’aggiornamento dell’importo del singolo contratto attuativo stipulato dopo il decorso del primo anno dalla sottoscrizione dell’Accordo Quadro avverrà d’ufficio da parte della S.A.; l’aggiornamento dell’importo del contratto attuativo stipulato prima del decorso di tale periodo avviene a seguito di istanza da parte dell’operatore economico incaricato e previa approvazione da parte della S.A., ovvero, nell’ipotesi di riduzione dei prezzi, d’ufficio da parte della S.A.

Il primo aggiornamento delle spese e degli oneri accessori può essere richiesto o attivato d’ufficio trascorso almeno un anno dalla data di stipula dell’Accordo Quadro e la successiva può essere inoltrata/attivata trascorso almeno un anno dalla precedente.

In ogni caso la variazione è considerata nella misura che eccede il 5 % dell’importo originario ed opera nella misura dell’80 per cento della stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire, ai sensi dell’art. 60 del Codice

dei Contratti. Per il calcolo della percentuale di variazione dell'indice si considera il mese di stipula dell'Accordo Quadro e il mese precedente l'istanza da parte dell'operatore economico ovvero l'attivazione della procedura d'ufficio.

La variazione percentuale così calcolata viene applicata agli importi delle prestazioni residue non già liquidati o liquidabili alla data dell'istanza o dell'attivazione della procedura. La revisione non si applica quindi sugli importi fatturati né su quelli per i quali, ancorché non fatturati, si siano realizzate tutte le condizioni per la fatturazione (ad esempio, nel caso della progettazione, approvazione dei progetti da parte del committente).

2.5 Condizioni di cui all'offerta Tecnica

Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro, l'Affidatario si impegna a rispettare anche le condizioni di cui al Disciplinare di gara poiché le soluzioni tecniche proposte/descritte dall'operatore economico nel documento "Offerta Tecnica", costituiscono parte integrante e sostanziale dell'offerta, trovando quindi applicazione diretta nei contratti attuativi.

In sede di esecuzione del servizio è prevista una verifica della corrispondenza tra quanto offerto nell'ambito della gara e quanto effettivamente prodotto da parte dall'Affidatario ed in caso di discordanze verranno applicate le relative penali, così come previste al par. 2.12 del presente Capitolato speciale d'appalto e tecnico informativo. A fronte di circostanze impreviste e imprevedibili, in corso di esecuzione l'affidatario potrà concordare con l'Ente modifiche agli approcci progettuali previsti, nel rispetto delle qualificazioni dell'operatore dimostrate in sede di gara e comunque nei limiti della soglia massima dei corrispettivi allo stesso riconosciuti.

2.6 Affidamento delle Prestazioni

I servizi verranno affidati tramite contratto attuativo, stipulato in esecuzione del presente Accordo Quadro.

I singoli contratti attuativi saranno affidati "a corpo", conformemente a quanto prescritto nel presente Capitolato.

Il Responsabile del Procedimento darà comunicazione all'aggiudicatario, della necessità di realizzare il singolo servizio secondo le modalità previste al precedente par. 2.3 e si attiverà tempestivamente per accertarne la regolarità contributiva e per acquisirne eventualmente la documentazione antimafia, in ragione dell'importo del contratto attuativo.

Soltanto l'esito negativo dell'istruttoria sarà comunicato all'operatore interessato.

2.7 Garanzia definitiva e polizza per la Responsabilità Civile Professionale

L'Affidatario è tenuto a prestare le seguenti garanzie e polizze

Al momento della sottoscrizione dell'accordo quadro, secondo quanto previsto all'art. 117 c.1 del codice, una garanzia definitiva pari all' 1% (uno) dell'ammontare dell'accordo quadro.

al momento dell'affidamento del singolo contratto attuativo:

- una **garanzia fideiussoria**, a favore dell'Ente, pari al 5 % dell'importo del contratto. In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento conformemente a quanto prescritto dall'art. 117, comma 1, D. Lgs. 36/2023. Si applica inoltre l'articolo 106 comma 8 del richiamato D.Lgs. 36/2023. Detta cauzione copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal singolo affidamento e cessa di avere effetto solo dopo l'emissione del certificato di verifica di conformità. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del singolo contratto attuativo e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva

comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità. L'Ente può richiedere all'Affidatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

- una **polizza per la copertura dei rischi di natura professionale, ai sensi dell'art 5 de D.P.R. n.137 del 14/08/2012** (polizza di responsabilità civile professionale) per una copertura minima pari almeno al doppio dell'importo del contratto attuativo **nonché, qualora il contratto attuativo abbia ad oggetto attività di progettazione, in considerazione della rilevanza dei rischi connessi ad eventuali errori o carenze di progettazione come definite all'art. 3, c.1, lett. r) dell'Allegato I.1 del Codice dei Contratti, all'atto della stipulazione del contratto attuativo sarà chiesto al progettista di produrre una polizza assicurativa conforme allo schema –tipo 2.2 di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n.193.**

2.8 Piano di Lavoro e Piano di Gestione Informativa

Il Progettista, **entro 10 giorni** dall'accettazione dell'incarico della singola commessa, anche in pendenza della sottoscrizione del contratto attuativo, dovrà predisporre e consegnare all'Ente il **Piano di Lavoro e l'Elaborato di sintesi** comprendente tutti gli elementi di riferimento necessari per garantire un corretto svolgimento dei Servizi. Il Piano dovrà tenere conto delle tempistiche totali per l'esecuzione della prestazione e delle rispettive scadenze intermedie determinate con le modalità di cui al successivo par. 2.9 e riportate nel contratto attuativo, e dovrà comprendere almeno le seguenti sezioni:

- organizzazione e struttura del Gruppo di Lavoro del Progettista e sue interfacce esterne;
- procedure e metodologie relative ai Servizi;
- elenco degli elaborati progettuali e dei disegni previsti;
- struttura ed indice preliminare degli elaborati da emettere;
- strumenti informatici (HW e SW) utilizzati;
- cronoprogramma dettagliato dei Servizi.

Il Piano di lavoro dovrà essere dettagliato ed esecutivo e dovrà riguardare tutte le attività a carico del Progettista. Il Piano di Lavoro dovrà essere redatto sulla base della metodologia, dell'organizzazione e dei tempi proposti in sede di Offerta per l'Accordo Quadro. Il Piano di Lavoro dovrà essere costantemente aggiornato.

La consegna sarà composta dai seguenti elementi:

1. PIANO DI LAVORO - Programma dettagliato delle attività con proposta di adozione di strumenti digitali per la condivisione di ogni fase progettuale volto ad agevolare i processi di project monitoring da parte dell'Ente. Dovranno essere pianificate un numero congruo di riunioni periodiche di confronto con il S.A. coerentemente con la programmazione delle consegne intermedie nel seguito indicate;

2. ELABORATO DI SINTESI, contenente:

- sintesi di impostazione progettuale;
- idee progettuali preliminari;
- valutazione economica sommaria della proposta progettuale.

Nel caso in cui, in fase di consegna dell'offerta tecnica, sia stata presentata anche l'Offerta di Gestione Informativa (OGI):

3. PIANO DI GESTIONE INFORMATIVA. Nel caso, in fase di gara, sia stata presentata un'offerta comprendente la Gestione Informativa, l'Affidatario dovrà predisporre e consegnare, entro 15 giorni dalla sottoscrizione del

contratto attuativo, il Piano di Gestione informativa (PGI). Tale elaborato dovrà essere redatto conformemente a quanto presentato come Offerta di gestione informativa (OGI) in fase di offerta tecnica.

Tale elaborato dovrà descrivere in maniera esaustiva ed esplicita le seguenti sezioni:

1. Inquadramento del servizio
2. Processo informativo (ruoli e responsabilità ai fini informativi; programmazione temporale della modellazione del processo informativo; verifica dei modelli: clash detection e code checking; modalità gestione informativa di eventuali sub-affidatari)
3. Contenuto informativo (codifica di modelli, elaborati, elementi, dati associati ad elementi, materiali, etc; modelli e federazione dei modelli; sistema di coordinate: punto di rilievo, griglia assi di riferimento, punto base fabbricato, piani di riferimento, etc), livello informativo garantito)
4. Strumenti informativi (specifiche hardware, caratteristiche software per modellazione e software per clash detection/code checking, modalità di interoperabilità del modello BIM, con applicativi gestionali del ciclo di vita dell'opera realizzata, con particolare riguardo alla manutenzione della stessa.)

Il PGI è un documento dinamico in continuo aggiornamento durante l'esecuzione del servizio.

In caso di mancato rispetto dei suddetti termini saranno applicate le penali di cui al par. 2.12.

2.9 Sorveglianza e Monitoraggio del Servizio

L'Ente opera la sorveglianza ed il monitoraggio dei servizi con approccio integrato di Project Monitoring. In tal modo si intende verificare in corso di esecuzione il corretto avanzamento dei servizi di progettazione, al fine di identificare preventivamente possibili criticità che possano ostacolare la corretta conclusione, per definire soluzioni più aderenti alle esigenze dell'Ente e facilitare le azioni correttive in tempo utile.

Il RUP, tramite il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, ove nominato, vigilerà sulle attività per la migliore riuscita dei servizi e sarà l'unico interlocutore e referente per l'affidatario, insieme al DEC e la struttura di supporto al RUP e al DEC, ogni qualvolta si dovessero presentare problemi relativi allo svolgimento dello stesso.

Durante lo svolgimento del servizio affidato, si effettueranno una serie di riunioni di verifica in progress con la cadenza temporale che il RUP definirà all'avvio di ciascuna fase progettuale, sulla base del piano di lavoro presentato dall'Affidatario. Nello specifico, alla luce del piano di lavoro consegnato e approvato dall'Ente, verrà formalizzata, mediante un cronoprogramma, una scansione temporale delle attività di Project Monitoring richiesta in ordine allo sviluppo di ogni singola fase progettuale.

Per ciascuna fase, le attività oggetto di Project Monitoring saranno le seguenti:

A - AVVIO DELLA FASE E DETERMINAZIONE DELLA TEMPSTICA DI CIASCUNA FASE

La tempistica minima relativa allo svolgimento delle prestazioni professionali per ciascuna fase progettuale sarà calcolata con la seguente formula salvo diversa disposizione da parte del RUP adeguatamente giustificata.

$$T_p = 5 \times \ln(P) - 30$$

$$T_e = 5 \times \ln(P) - 30$$

dove:

T_p : tempo per il **PFTE**, espresso in giorni naturali e consecutivi arrotondato all'unità a partire dall'accettazione dell'incarico;



Te: tempo per la progettazione **esecutiva**, espresso in giorni naturali e consecutivi arrotondato all'unità a partire dall'accettazione dell'incarico;

P: stima **dell'importo dei lavori**, in euro escluso IVA. La tempistica, come sopra calcolata e riportata nel contratto attuativo, avrà inizio a decorrente dal verbale di avvio della fase da parte del RUP/DEC.

Il RUP si riserva la facoltà di accorpate più fasi progettuali qualora ne ravvisi i presupposti, purché la fase successiva comprenda anche gli elaborati necessari della fase precedente (eliminando gli eventuali documenti identici che andranno sviluppati direttamente nella fase più avanzata)

B - CONSEGNE INTERMEDIE

Sono previste consegne intermedie con verifica degli elaborati progettuali secondo la cadenza di seguito riportata:

Per il servizio di progettazione di **fattibilità tecnico economica**:

- **consegna intermedia** con scadenza non oltre il 50% della tempistica prevista - impostazione degli elaborati - planimetrie d'insieme, piante con bozza layout distributivi, prime bozze di sezioni e prospetti - impostazione modello BIM.

In base alla tipologia dei lavori da eseguire, il RUP si riserva la facoltà di accorpate anche più fasi in una unica fase senza che l'affidatario possa avere nulla da eccepire.

Per il servizio di progettazione **esecutiva**:

- **consegna intermedia** con scadenza non oltre il 50 % della tempistica prevista - predisposizione di una prima impostazione dei seguenti elaborati:

1. Elaborati grafici;
2. relazione tecnico-descrittiva;
3. relazioni specialistiche;
4. elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e miglioramento ambientale;
5. piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
6. piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e quadro di incidenza della manodopera;
7. elenco dei prezzi unitari e analisi dei prezzi - computo metrico estimativo e quadro economico;
8. cronoprogramma e schema programma dei lavori;
9. capitolato speciale di appalto norme amministrative e norme tecniche;
10. Modelli BIM sia del Progetto Esecutivo e sia per il CSP;

In base alla tipologia dei lavori da eseguire, il RUP si riserva la facoltà di accorpate anche più fasi in una unica fase senza che l'affidatario possa avere nulla da eccepire.

C - CONSEGNA ELABORATI

Al termine di ciascuna fase progettuale e nei termini previsti al punto A avverrà la consegna degli elaborati previsti per quella fase nei formati editabili utilizzati per la loro produzione oltre che in formato pdf corredato da firma digitale.

D - VERIFICA ELABORATI

Una volta consegnati gli elaborati al termine di ciascuna fase, la S.A. avvierà una attività di verifica e controllo (V/C) di quanto consegnato, con riguardo alla completezza e alla coerenza del materiale rispetto a quanto previsto nel presente documento. Solo successivamente il progetto potrà essere sottoposto alla verifica finale ex art. 26 del Codice. Qualora la verifica di completezza formale accerti carenze sostanziali i tempi di consegna non si riterranno rispettati.

E - VERIFICA EX ART. 26 D.LGS 36/2023

Ai sensi dei par. 1.8.1, 1.8.3 e 1.8.4 del presente documento, il PFTE ed il progetto esecutivo verranno sottoposti a verifica ex art. 34 D.Lgs 36/2023.

La verifica verrà effettuata quando possibile in corso di esecuzione da parte di un soggetto (interno o esterno) individuato dalla S.A., al fine di accertare la rispondenza degli elaborati progettuali consegnati a quanto previsto nel presente documento e nel Documento di Indirizzo alla Progettazione specifico del singolo affidamento in contraddittorio con i progettisti.

I termini temporali che verranno indicati nel contratto attuativo sulla base del cronoprogramma delle attività di Project Monitoring saranno da considerarsi perentori, tassativi e indifferibili e potrà essere considerata grave inadempienza contrattuale il mancato rispetto dei termini per colpa dell'Affidatario o il rilascio di prodotti, anche intermedi, carenti o incompleti.

Detti termini non terranno in considerazione eventuali ritardi relativi a prestazioni non rientranti nell'oggetto del servizio o nella competenza dell'Affidatario (quali, a titolo di esempio l'acquisizione di pareri ufficiali dagli Enti preposti, le verifiche progettuali, ecc.) o a quest'ultimo non imputabili.

È facoltà dell'Ente, per il tramite del RUP, concedere sospensioni o proroghe dei termini contrattuali, in seguito a richiesta opportunamente motivata da parte dell'affidatario, senza che ciò comporti una revisione del prezzo pattuito, indennizzi o risarcimenti per l'esecuzione delle prestazioni. In ogni caso l'affidatario non può procedere autonomamente a sospendere l'esecuzione del servizio affidato.

Il servizio si intenderà concluso con il completamento di tutte le fasi previste nel presente documento, compresa la fase di verifica della progettazione ex art. 26 e validazione del progetto da parte del Responsabile del Procedimento.

Nel caso di mancato rispetto dei tempi di esecuzione per la redazione dei livelli di progettazione nonché quelli riferiti alle fasi intermedie contenuti nel succitato cronoprogramma, sarà comminata una penale pari al 1% (uno per mille) del corrispettivo complessivamente previsto nel contratto, fatto salvo il diritto dell'Ente di richiedere l'eventuale maggior danno.

F- RIUNIONI DI COORDINAMENTO

Al fine di monitorare lo stato di avanzamento della progettazione work in progress sono previste, per ogni fase, riunioni di coordinamento intermedie tra la S.A. e l'O.E. Ogni riunione avrà un Ordine del Giorno che sarà comunicato all'O.E. da parte del DEC. Nell'ordine del giorno sarà indicato, oltre agli argomenti da esaminare, anche la documentazione che l'O.E. dovrà produrre al fine della trattazione dei singoli argomenti.

Ad ogni modo si precisa che il RUP e/o il DEC potranno convocare ulteriori riunioni ad hoc ogni qualvolta ne riscontrino la necessità la fine del corretto sviluppo della progettazione.

La modalità normale di svolgimento delle riunioni sarà attraverso l'ausilio di mezzi informatici per la comunicazione da remoto (Microsoft Teams), ma potranno essere richieste, su valutazione insindacabile del RUP, anche riunioni in presenza, sia presso gli uffici dell'Ente che presso quelli delle Amministrazioni utilizzatrici o degli Enti preposti al rilascio di pareri ed autorizzazioni.



2.10 Gruppo di Lavoro

Per l'espletamento del servizio la Stazione Appaltante ha richiesto, quale requisito per la partecipazione all'accordo quadro (come stabilito dal Disciplinare di Gara), la costituzione di una "Struttura Operativa Minima" composta da figure professionali specializzate.

All'interno della struttura operativa minima è individuata la figura del Coordinatore del gruppo di lavoro, che sarà l'interlocutore principale con l'Ente per tutta la durata delle prestazioni.

Qualsiasi variazione della suddetta "Struttura Operativa Minima" presentata in sede di offerta, intervenuta alla firma del singolo contratto attuativo, deve essere comunicata alla Stazione Appaltante. Parimenti dovrà essere comunicata, nel termine di sette giorni, dalla circostanza che ha comportato la sostituzione, qualsiasi variazione intervenuta durante l'esecuzione del singolo contratto attuativo all'Ente.

La comunicazione dovrà essere corredata dalla documentazione che attesti che i professionisti subentranti abbiano i medesimi requisiti di quelli uscenti e che abbiano un rapporto di lavoro con il soggetto Affidatario tra quelli ammessi nel disciplinare di gara, non essendo permesse variazioni soggettive al di fuori dei casi disciplinati dalla legislazione vigente.

L'inadempimento di tale disposizione costituirà ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

La Struttura Operativa Minima può essere integrata da ulteriori figure professionali, a discrezione dell'Affidatario, il cui apporto sia finalizzato ad un miglioramento del servizio offerto in relazione ad apporti specialistici ed al rispetto delle tempistiche: restano le responsabilità delle singole prestazioni in capo al soggetto Affidatario ed ai responsabili della Struttura Operativa Minima.

2.11 Subappalto, Cessione del Contratto e Avalimento

L'Affidatario dei servizi può avvalersi del subappalto esclusivamente nei limiti e nel rispetto dell'art. 119, del D.Lgs 36/2023 purché abbia dichiarato tale volontà in sede di offerta; in caso di mancata espressione della volontà di avvalersi del subappalto, le prestazioni da affidare dovranno essere svolte integralmente dall'affidatario. In ragione delle specifiche caratteristiche del presente appalto, non possono costituire oggetto di subappalto la redazione della relazione geologica, e le prestazioni principali di progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza e collaudo (salvo che per l'esecuzione di indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi e misurazioni, picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, restituzione grafica degli elaborati, nonché per le attività di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell'ingegneria e dell'architettura).

È fatto assoluto divieto all'Affidatario di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullità.

L'Affidatario che abbia dichiarato in sede di gara di volersi avvalere del subappalto deve richiedere appropriata autorizzazione all'Ente, corredata dal contratto di subappalto. L'Ente, verificato il possesso dei requisiti generali e speciali in capo al subappaltatore, provvederà al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla richiesta. Trascorso detto termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

Nel caso di ricorso al subappalto, l'Ente provvederà nei casi previsti dall'art. 119 co. 11 del D.Lgs 36/2023 alla corresponsione diretta al subappaltatore dell'importo delle prestazioni eseguite dallo stesso, nei limiti del contratto di subappalto.

Potranno partecipare allo svolgimento dei servizi solo collaboratori che sono dipendenti regolarmente assunti dall'Affidatario, soci, o soggetti facenti formalmente parte dell'eventuale raggruppamento temporaneo costituito. Sono vietate altre forme di partecipazione.



Laddove l'Ente non provveda al pagamento diretto ai subappaltatori, ai sensi dell'art. 111, comma 11, D.Lgs 36/2023 è fatto obbligo all'esecutore del contratto di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei suddetti subappaltatori, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Nel caso in cui l'Affidatario, in sede di gara, abbia soddisfatto la richiesta relativa al possesso dei requisiti di qualificazione avvalendosi, ai sensi dell'art. 104 comma 1 D.Lgs 36/2023, delle capacità di altri soggetti, limitatamente alle prestazioni per i quali ne è ammesso il ricorso, la Stazione Appaltante, in ragione di quanto previsto al comma 6 del predetto articolo, eseguirà verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte del soggetto ausiliario e, in sede di esecuzione, l'Ente verificherà l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto.

2.12 Penali

L'Affidatario è responsabile dell'esatto adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto e dell'esecuzione delle attività appaltate.

Per ogni giorno naturale di ritardo rispetto ai tempi del singolo contratto attuativo sia sull'intera durata del servizio che sulla durata delle singole fasi di cui sopra e delle consegne intermedie ivi compresa la consegna del Piano di lavoro, non imputabile all'Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, è applicabile una **penale pari all'1 (uno) per mille** del corrispettivo contrattuale, ai sensi dell'art. 126 del Codice dei Contratti.

Il limite massimo delle penali applicabili è pari al 10% del valore dell'Accordo Quadro: ove le penali raggiungano tale ammontare potrà trovare applicazione la risoluzione del contratto secondo quanto previsto al successivo par. 2.15.

Nel caso in cui siano richiesti da parte del RUP adeguamenti progettuali a seguito di rapporti di verifica intermedia o della verifica progettuale sarà stabilito un termine massimo per ricondurre gli elaborati progettuali a conformità, senza alcun onore aggiuntivo a carico dell'Ente. Tale termine sarà stabilito in proporzione all'entità delle modifiche, ma non potrà mai superare 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi. Decorso tale termine, senza che siano stati presentati gli adeguamenti progettuali richiesti dal RUP, sarà applicata una penale giornaliera pari al 1‰ (uno per mille) del corrispettivo contrattuale della prestazione. Ferma restando l'applicazione della suddetta penale giornaliera, persistendo l'inadempimento da parte dell'esecutore, si procederà ai sensi dell'art. 122, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023.

L'affidatario è responsabile anche per gli eventuali inadempimenti (totali o parziali) dovuti a soggetti terzi coinvolti dallo stesso nell'esecuzione dell'appalto.

Ai fini del calcolo della penale si devono considerare i compensi per tutti gli atti tecnici da redigere o predisporre, anche qualora il ritardo riguardi uno solo di tali atti.

L'applicazione della penale lascia impregiudicato il diritto dell'Ente al rimborso delle spese eventualmente sostenute per sopperire alle infrazioni del Progettista ne esclude la responsabilità di quest'ultimo per i maggiori danni alla stessa procurati dal ritardo sopracitato.

L'Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all'affidatario a qualsiasi titolo, ovvero avvalersi della garanzia ove prevista o delle eventuali altre garanzie rilasciate dall'affidatario senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'affidatario del servizio dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'affidatario del Servizio prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

2.13 Modifiche al contratto

Sono ammesse modifiche contrattuali esclusivamente nel rispetto dell'art. 120 del codice degli appalti.

Nel caso in cui, durante il corso dei lavori, vi sia la necessità di redigere una perizia di variante/modifica ai lavori, l'affidatario è tenuto a dare corso alla redazione di tutti gli elaborati necessari al fine di consentire la validazione del progetto di variante. L'onorario in tal caso verrà calcolato nel rispetto del DM 17/06/2016 sulla base dell'importo lavori di variante, e ad esso andrà applicato il ribasso d'asta offerto in sede di gara. Qualora l'importo lavori della variante fosse contenuto entro il 5% dell'importo lavori di contratto, non verrà riconosciuto alcun compenso aggiuntivo all'affidatario, ma si riterrà compreso nel presente appalto, senza che all'affidatario maturi il diritto a rimborsi o indennizzi.

L'amministrazione si riserva di dar corso a servizi opzionali nel limite del 20% dell'importo di contratto a cui andrà applicato il ribasso percentuale offerto in sede di gara per la redazione di ulteriori progetti di manutenzione straordinaria/ristrutturazione nel rispetto dell'art. 120 c.1 lettera a) e comma 9 per i quali l'amministrazione stanzierà specifiche risorse.

2.14 Sospensioni

I casi e i modi nei quali possono essere disposte le sospensioni dei servizi e i criteri di determinazione degli indennizzi e dei danni qualora le interruzioni superino i limiti previsti o siano ordinate in carenza di presupposti, sono disciplinati dall'art. 121 del Codice dei Contratti e dal relativo Allegato II.14

La sospensione dei servizi permane il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l'interruzione.

Nel caso l'Affidatario sospenda l'esecuzione della prestazione arbitrariamente e non la esegua entro il termine assegnatogli, l'Ente avrà la facoltà di applicare le penali previste agli artt. precedenti e la eventuale risoluzione contrattuale in caso di ulteriore mancato rispetto dei termini. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'art.2.16 del presente Capitolato.

2.15 Risoluzione dell'Accordo Quadro

La Stazione Appaltante può chiedere la risoluzione dell'Accordo Quadro prima della sua naturale scadenza, nei casi e con le modalità previste dall'articolo 122 del D. Lgs. 36/2023.

L'Accordo Quadro dovrà, inoltre, intendersi risolto "ipso iure", previa dichiarazione notificata dell'Ente all'operatore, a mezzo posta elettronica certificata, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

- a) quando l'Affidatario rifiuti ingiustificatamente per due volte consecutive l'esecuzione dei servizi proposti dall'Amministrazione Contraente;
- b) per ritardo nell'avvio dei servizi o per ingiustificata sospensione degli stessi, quando il ritardo o la sospensione si protragga per un periodo superiore a dieci giorni decorrenti dalla data di comunicazione di avvio dei servizi o dall'ultimo giorno di regolare svolgimento degli stessi, salvo diversa indicazione contenuta nel singolo contratto attuativo;
- c) quando venga accertato il mancato rispetto delle norme sul subappalto;
- d) in caso di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta o concordato preventivo, salvo quanto prescritto dall'art. 124 del Codice dei Contratti;
- e) per inosservanza del divieto di cessione a terzi, anche solo parziale, delle obbligazioni assunte con il presente accordo;



- f) per la mancata applicazione o la sussistenza di gravi inosservanze delle disposizioni legislative e/o contrattuali che disciplinano il rapporto di lavoro con il personale dipendente dell'Affidatario;
- g) nel caso in cui l'Amministrazione Contraente accerti tre gravi inadempimenti contrattuali tra quelli individuati nel presente Capitolato;
- h) per gravi e reiterate negligenze nella esecuzione dei singoli servizi appaltati in attuazione del Accordo quadro tali da compromettere la realizzazione degli interventi e/o arrecare danno e/o pregiudizio all'immagine dell'Ente Committente;
- i) per il mancato pagamento o la recidiva morosità nel pagamento di somme dovute, a qualsiasi titolo, all'Ente Committente;
- j) per il mancato rinnovo, qualora necessario, delle coperture assicurative previste al par. 2.7 del presente Capitolato;
- k) per la mancata presentazione al momento della sottoscrizione del singolo contratto attuativo della cauzione definitiva prevista al par. 2.7 del presente Capitolato;
- l) qualora l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% in due distinti contratti attuativi;
- m) qualora nel corso dell'esecuzione dei singoli contratti attuativi, l'Affidatario cumuli penali per un importo complessivo superiore al 10% del valore totale dell'Accordo Quadro medesimo;
- n) in caso di intervenuta risoluzione di un contratto attuativo per una delle ipotesi di cui all'art. 11 dello stesso;
- o) nell'ipotesi in cui l'Affidatario non assuma tutti gli obblighi inerenti alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- p) per perdita dei requisiti generali di cui agli art. 94 e 95, D.Lgs 36/2023;
- q) per violazione degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del Patto di integrità.

In tutti i casi di risoluzione dell'Accordo Quadro, resta a carico dell'Affidatario l'onere di ultimare le prestazioni affidate in forza dell'Accordo Quadro ed in corso di esecuzione.

Fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e seguenti dell'art. 124 del D.Lgs 36/2023, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 122 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la stazione progressivamente gli aggiudicatari che seguono in graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei servizi.

2.16 Recesso dai Contratti e dall'Accordo Quadro e Sospensione del servizio

L'Ente si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto secondo le modalità ed i termini di cui all'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023, con un preavviso di almeno venti giorni, da comunicarsi all'Affidatario a mezzo PEC.

In caso di recesso l'Affidatario avrà diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato all'attività svolta, purché regolarmente effettuata, comprensiva delle spese sostenute e dovute dall'Ente, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso, indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art.1671 c.c.

Il pagamento di quanto previsto sarà effettuato previa presentazione della documentazione giustificativa del servizio prestato e delle spese sostenute. Ai sensi dell'art. 121 del D.Lgs 36/2023, qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il responsabile del procedimento avrà la facoltà di sospendere l'esecuzione del contratto medesimo, indicando



le ragioni e l'imputabilità delle medesime. Il responsabile del procedimento potrà, altresì, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto, nei limiti e con gli effetti di cui al medesimo art. 121 del D.Lgs 36/2023, per ragioni di pubblico interesse o necessità, dandone comunicazione all'Affidatario.

La Stazione Appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dall'Accordo Quadro con ciascun operatore economico parte dell'Accordo previo il pagamento delle prestazioni rese in esecuzione di tutti i contratti stipulati in forza dell'Accordo, oltre al decimo dei servizi non eseguiti calcolato sulla differenza tra i quattro quinti della soglia massima affidabile all'Operatore, depurata del ribasso offerto in fase di gara e l'ammontare netto dei servizi eseguiti, ferma restando l'efficacia dei singoli contratti sottoscritti con il singolo Ente.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter, 92, commi 3 e 4 e 94 comma 2 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm., la Stazione appaltante recede dall'Accordo Quadro e i Soggetti attuatori recedono dai contratti qualora, in esito alle verifiche antimafia effettuate per il tramite della Prefettura, siano da questa accertati successivamente alla stipula di un contratto attuativo la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm. o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4 ed all'articolo 91 comma 6 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm. In tale ipotesi l'Ente Committente procede unicamente al pagamento delle prestazioni già eseguite ed al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. Ai sensi dell'articolo 94 comma 3 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm, l'Ente Committente può non recedere dal contratto nel caso in cui la prestazione sia in corso di ultimazione.

2.17 Disciplina dei Pagamenti

I contratti attuativi saranno stipulati "a corpo": il corrispettivo determinato come stabilito all'art. 1.6 del presente capitolato s'intende comprensivo di tutte le spese, al netto degli oneri previdenziali e dell'IVA.

Previa verifica del servizio reso da parte del RUP, l'Ente verificherà anche il rispetto della regolarità contributiva e, il pagamento del corrispettivo sarà effettuato, al netto di eventuali penali che dovessero essere comminate:

I pagamenti avverranno secondo le seguenti modalità:

- per i servizi di progettazione, compreso coordinamento alla sicurezza: 100% dopo l'approvazione del progetto da parte della Regione, entro 30 giorni dalla presentazione di regolare fattura; in ogni caso la liquidazione non avverrà qualora non fossero stati consegnati i file digitali indicati nei precedenti articoli, nonché i documenti o gli elaborati richiesti.
- per i servizi di direzione lavori, direzione operativa impianti/strutture, coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione: in relazione alla percentuale dei SAL emessi e del Saldo finale, entro 30 giorni dalla presentazione di regolare fattura.
- per i servizi di collaudo/emissione del certificato di regolare esecuzione: 100% della prestazione a seguito dell'emissione del certificato di collaudo/CRE entro 30 giorni dalla presentazione di regolare fattura.

A seguito della approvazione del certificato di collaudo/CRE dei lavori si considererà concluso il servizio relativo al singolo contratto attuativo.

Agli importi sopra indicati sarà detratta la relativa aliquota di anticipazione eventualmente corrisposta ai sensi dell'art. 125 c.1 del Codice dei Contratti.

Le fatture dovranno essere emesse e trasmesse in formato elettronico attraverso il Sistema di interscambio (SDI), secondo quanto previsto dal D.M. 3 aprile 2013, n. 55, riportando le informazioni ivi indicate.

Ai fini del pagamento, l'Ente effettuerà le verifiche di cui all'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e ss.mm.ii., secondo le modalità previste dal D.M. 18 gennaio 2008, n. 40.



Il pagamento del dovuto avrà luogo entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura trasmessa dall'SDI, a mezzo bonifico bancario, sul numero di conto corrente dedicato dall'Affidatario. Le coordinate bancarie dovranno preventivamente essere indicate dallo stesso nella scheda fornitore (tramite il modello Scheda Fornitore che sarà anticipato dall'Ente) e dovranno sempre essere riportate nelle fatture.

L'Affidatario si impegna altresì a comunicare all'Ente ogni eventuale variazione relativa al conto comunicato ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso entro 7 giorni.

L'inadempimento degli obblighi sopra richiamati costituisce ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

2.18 Anticipazione

In relazione a ciascun contratto attuativo, ai sensi dell'art. 125, c.1, del Codice dei Contratti, all'Affidatario è concessa un'anticipazione del 20% che può essere estesa fino al 30 % a fronte di richiesta motivata da parte dell'affidatario, il tutto calcolato sull'importo del contratto attuativo, da corrispondere entro quindici giorni dall'effettivo avvio del servizio, accertato dal RUP.

L'erogazione dell'anticipazione è comunque subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, secondo le modalità di cui all'art. 125, comma 1, del Codice dei Contratti, di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dell'attività.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso del servizio, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte dell'Ente.

Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione del servizio non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

2.19 Osservanza di Norme Previdenziali, Assistenziali e a Tutela della Mano D'opera

L'Affidatario è unico responsabile nei confronti del personale impiegato e dei terzi coinvolti nell'espletamento del servizio. Esso è obbligato a osservare la normativa vigente a tutela dei lavoratori, sotto ogni profilo, anche quello previdenziale e della sicurezza.

L'Affidatario ha l'obbligo di garantire il personale impiegato per le ipotesi di infortunio di qualsiasi genere che possano verificarsi nello svolgimento delle attività oggetto del presente servizio, dotandolo tutta la strumentazione e i Dispositivi di Protezione individuali per eseguire le attività e i rilievi richiesti e sollevando la Stazione Appaltante e l'Ente da ogni eventuale richiesta di risarcimento.

L'Affidatario ha l'obbligo di osservare, oltre che il presente documento, tutta la normativa cogente, vigente alla data attuale o che assume validità durante l'espletamento del servizio, in tema di assicurazioni sociali del personale addetto, e di corrispondere i relativi contributi, esonerando la Stazione Appaltante e l'Ente Committente da ogni responsabilità civile in merito.

L'Affidatario è obbligato ad applicare al proprio personale, impiegato nell'espletamento del servizio, condizioni normative e retributive adeguate e in linea con il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e la zona di riferimento.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo al personale dipendente dell'Affidatario o del subappaltatore impiegato nell'esecuzione del contratto, ovvero di ritardo nel pagamento delle relative retribuzioni dovute, si applicano le disposizioni di cui all'art. 11 del D.Lgs 36/2023.

2.20 Obblighi di Riservatezza



L'Affidatario, a pena di risoluzione del contratto, ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga a conoscenza o in possesso durante l'esecuzione del servizio o comunque in relazione a esso, di non divulgarli in alcun modo e forma, e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dei servizi oggetto dei singoli affidamenti attuativi.

L'obbligo di cui al comma precedente sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale, originario o predisposto in esecuzione, dei servizi.

L'Affidatario è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di tutti coloro che sono coinvolti, a vario titolo, nell'esecuzione del servizio, degli obblighi di riservatezza anzidetta.

L'Affidatario si impegna, altresì, al rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., nonché dei relativi regolamenti di attuazione, a pena di risoluzione del contratto.

I dati, gli elementi e ogni informazione acquisita in sede di offerta sono utilizzati dall'amministrazione aggiudicatrice esclusivamente ai fini del procedimento di gara e dell'individuazione del soggetto Affidatario, garantendo l'assoluta sicurezza e riservatezza, anche in sede di trattamento dati con sistemi automatici e manuali.

2.21 Proprietà delle Risultanze del Servizio

I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico di tutti i prodotti previsti, ivi compresi documenti preparatori, generati dall'Affidatario nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente servizio (schizzi, appunti, "nuvole di punti per il rilievo BIM" esiti di prove strumentali ecc.), rimarranno di titolarità esclusiva della Stazione Appaltante, che potrà disporre, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione, anche parziale.

2.22 Brevetti e diritti d'Autore

L'Affidatario del Servizio assume ogni responsabilità per l'uso di dispositivi, software o per adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti (per invenzioni, modelli industriali e marchi e diritti d'autore).

Qualora venga da terzi promosso nei confronti dell'Amministrazione un procedimento giudiziario in cui si affermi che una o più delle soluzioni e/o l'uso di esse costituisca violazione di un diritto di proprietà industriale, ovvero analoga violazione sia altrimenti contestata all'Amministrazione, quest'ultima dovrà avvisarne l'Affidatario per iscritto, entro 60 giorni dalla notificazione dell'atto introduttivo dell'azione giudiziaria o dalla notizia della contestazione.

Sempre che il termine di cui sopra sia stato osservato, l'affidatario assumerà a sue spese la difesa contro tale azione e terrà a suo carico gli oneri eventualmente conseguiti nei confronti del terzo attore, a condizione che le siano state conferite dall'Amministrazione le più ampie facoltà di condurre la lite a suo esclusivo giudizio e di definirla anche extra giudizialmente.

2.23 Ulteriori obbligazioni dell'Affidatario

L'Affidatario dovrà eseguire le prestazioni oggetto dei singoli contratti attuativi a perfetta regola d'arte, con la massima diligenza ed elevati livelli qualitativi, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità ed i termini previsti nella documentazione presentata in sede di gara, nel presente documento e nei "Documenti di Indirizzo alla Progettazione" specifici dei singoli affidamenti.

Fermo quanto previsto nel precedente comma, l'Affidatario si obbligherà, a titolo esemplificativo e non esaustivo a:



- comunicare all'Ente ogni informazione ritenuta idonea a dare conoscenza del corretto svolgimento del servizio;
- organizzare una struttura tale da garantire lo svolgimento del servizio in conformità ai tempi e alle modalità previste nella documentazione presentata in sede di gara e nel presente documento;
- eseguire le prestazioni conformemente al presente documento e secondo quanto indicato nella documentazione presentata in sede di gara;
- a manlevare e tenere indenne l'Ente da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme applicabili;
- a dare preventiva comunicazione alla Stazione Appaltante di eventuali situazioni di potenziale incompatibilità al fine di valutarne congiuntamente gli effetti, restando inteso che in caso di inosservanza di detto obbligo l'Agenzia ha la facoltà risolvere di diritto il contratto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c.;
- a consentire all'Ente di procedere, in qualsiasi momento, anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del contratto e a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. Si intenderanno assunti dal Progettista tutti gli oneri e responsabilità connessi al completo espletamento della prestazione di cui trattasi con le modalità e nei tempi prescritti nel presente Capitolato, nella documentazione presentata in sede di gara e delle vigenti disposizioni in materia.

Deve intendersi rientrante fra gli oneri e responsabilità dell'Affidatario tutto quanto necessario al corretto espletamento dell'incarico, tra i quali a titolo esemplificativo:

- gli oneri di cancelleria;
- gli oneri della comunicazione, precisato che, attesa la natura dell'incarico, dovranno essere adottati tutti i mezzi più tempestivi (corriere, telefoni, mail, pec, piattaforme cloud);
- gli oneri di trasporto, attrezzature e strumenti, materiali di consumo e quant'altro necessario in funzione al tipo e numero delle indagini, prove, verifiche per l'espletamento dell'incarico;
- gli oneri assicurativi e fiscali attinenti ai previsti adempimenti;
- le spese relative alla stipula del presente contratto.

L'operatore economico con la presentazione dell'offerta dà atto di aver valutato l'impegno richiesto dalle attività richieste nel presente Documento, e che quindi la sua offerta è presentata considerando tutto quanto riguarda lo sviluppo dell'incarico. L'affidatario del Servizio si impegna, oltre a quanto già previsto nel presente documento, anche a:

- effettuare il servizio impiegando, a propria cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per la realizzazione dello stesso secondo quanto precisato nel presente documento;
 - dotare il personale impiegato di tutta la strumentazione e i Dispositivi di Protezione individuali per eseguire le lavorazioni e i rilievi richiesti in tutta sicurezza manlevando la stazione appaltante da ogni responsabilità in materia;
 - osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall'Amministrazione;
- comunicare tempestivamente all'Amministrazione le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell'appalto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;

- mettere a disposizione e garantire il corretto funzionamento dei recapiti fax, telefono ed e-mail/p.e.c. utilizzati per l'invio di tutte le comunicazioni relative all'affidamento;
- produrre gli elaborati tecnici in 1 copia cartacea firmati in originale e 1 (uno) in formato digitale .dwg e .doc/.txt e 1 (una) copia in formato .pdf firmata digitalmente, oltre alle eventuali copie che andranno prodotte per gli enti preposti al rilascio dei pareri.

Tali oneri specifici e responsabilità s'intendono compensati nel corrispettivo contrattuale.

A tal riguardo, si precisa che l'osservanza delle prescrizioni del presente Documento, nei Documenti di Indirizzo alla Progettazione specifici dei singoli affidamenti e nei singoli contratti attuativi nonché le indicazioni dell'Ente nella progettazione e realizzazione delle opere non esime la piena responsabilità dell'Affidatario incaricato circa l'espletamento dell'incarico secondo le sopraccitate modalità.

2.24 Danni e Responsabilità

L'Affidatario solleva la Stazione Appaltante da ogni eventuale responsabilità penale e civile verso terzi comunque connessa alla realizzazione ed all'esercizio delle attività dei servizi affidati incluso l'esecuzione delle prove sulle strutture. Nessun ulteriore onere potrà dunque derivare a carico dell'Amministrazione, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.

L'Affidatario è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all'esecuzione dei servizi affidati. Danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti o indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti o collaboratori nonché da parte dei dipendenti, consulenti o collaboratori di questi ultimi, al Ente ed al suo personale, ai suoi beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, nonché ai terzi, ivi incluso il caso in cui tali danni derivino da informazioni inesatte o false colposamente fornite dall'affidatario nell'ambito dell'erogazione dei servizi di cui all'oggetto.

2.25 Incompatibilità

L'Affidatario dichiara di non trovarsi, per l'espletamento dell'incarico, in alcuna delle condizioni di incompatibilità con la prestazione professionale richiesta, ai sensi di disposizioni di legge, ordinamento professionale o contrattuali, e si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni che dovessero intervenire. L'Affidatario, all'atto dell'individuazione del soggetto aggiudicatario dei lavori, qualora abbia in essere rapporti professionali con questo, ne deve segnalare l'esistenza al RUP, alla cui valutazione discrezionale è rimesso l'esame della sostanziale incidenza di detti rapporti sulla fase di esecuzione dei lavori.

2.26 Rinvio al codice di comportamento.

L'affidatario e i suoi collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano a rispettare, in quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei pubblici dipendenti approvato, ai sensi del DPR n° 62 del 16/04/2013, con Delibera di Giunta regionale n.421 del 31 marzo 2014 e pubblicato sul sito internet al seguente link:

<https://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/disposizioni-general/atti-general/codice-di-comportamento>

La violazione dei suddetti obblighi comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della natura o della reiterazione della violazione, la stessa sia ritenuta grave.

2.27 Proprietà' del progetto

Fatto salvo quanto previsto dagli Artt. 2575 e seguenti del Codice Civile e della legge 22/5/1941 n.633, il progetto e tutti i relativi elaborati resteranno di proprietà della Regione Emilia-Romagna che potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione ed introdurre, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte le varianti ed integrazioni che riterrà opportune, con l'unico obbligo di consultare preventivamente la Responsabile del Procedimento, Arch. Elisa Tommasini.



Il RUP può chiedere di apportare modifiche ed integrazioni al progetto in corso di redazione con le seguenti finalità:

- Migliorare la qualità dell'opera e la rispondenza alle finalità relative;
- Perseguire la conformità alle norme ambientali e urbanistiche;
- Soddisfare i requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo nazionale comunitario.

L'Affidatario non potrà sollevare eccezioni di sorta, sempre che tali modifiche ed integrazioni non ledano gravemente gli eventuali diritti d'autore sanciti dal Codice Civile in materia di prestazione d'opera intellettuale.

L'Affidatario si impegna ad apportare agli elaborati consegnati tutte le modifiche e/o integrazioni richieste dal RUP o dalle autorità competenti, sino ad ottenere il risultato necessario.

Tutto ciò quanto previsto, non si applica al caso di varianti rese necessarie dall'inosservanza, nella redazione del progetto, delle leggi, regolamenti o a causa dell'incompletezza o inidoneità degli elaborati. In caso di errori o omissioni progettuali di cui all'art. 3, c.1, lett. r) dell'Allegato I.1 del D.Lgs 36/2023 i titolari dell'incarico saranno responsabili per i danni subiti dalla stazione appaltante. L'Affidatario, in caso di accertati errori ed omissioni nella redazione del progetto, ha l'obbligo di progettare nuovamente i lavori senza alcun costo od onere aggiuntivo per l'Ente Committente.

Resta comunque inteso che, in caso di revoca dell'incarico ovvero di recesso dal presente contratto da parte del Committente, l'incaricato avrà l'obbligo di consegnare tutta la documentazione e gli elaborati prodotti sino a quel momento, anche in forma parziale e/o non definitiva, all'Ente Committente che ne diventerà proprietario in base a quanto stabilito dal precedente Par. 2.21 e potrà farne pienamente uso nei limiti e con le modalità previsti dalle leggi e dalle normative vigenti.

L'Affidatario può avvalersi a sua volta della facoltà di recesso per giusta causa secondo quanto disposto dal comma 2 dell'art. 2237 del Codice Civile. In tal caso egli avrà diritto al rimborso delle spese fatte e al compenso per l'opera svolta, da determinarsi con esclusivo riguardo al risultato utile che ne sia derivato all'Ente Committente.

Qualora gli enti preposti al rilascio dei pareri emettano prescrizioni durante il corso della progettazione, queste non verranno computate, ma si riterranno comprensive del suddetto incarico.

L'incarico, pur nell'ambito della complessità generale che ha comportato la richiesta delle professionalità previste nell'invito alla gara, è riconosciuto, ai fini della determinazione dell'onorario, di normale complessità, senza specifiche difficoltà, con elaborati in numero non superiore al normale.

L'incarico viene conferito e accettato concordemente senza carattere di urgenza, anche qualora si proceda all'avvio anticipato della prestazione nelle more della stipula del contratto; pertanto, stante l'assenza di tali prestazioni speciali, non si prevede alcun incremento.

Si precisa che l'importo della parcella risultante dall'offerta presentata in sede di gara è da intendersi fisso ed onnicomprensivo, anche in caso di aumento dell'importo dei lavori rispetto a quello previsto nel progetto di fattibilità tecnica ed economica.

2.28 Attività Accessorie comprese nell'Incarico

Si intendono comprese nell'incarico tutte le prestazioni accessorie previste nel presente documento e più in generale tutti gli oneri ivi previsti.

Le prestazioni di cui sopra dovranno essere espletate senza nulla chiedere in aggiunta al compenso complessivo previsto.

2.29 Spese contrattuali e oneri fiscali

Sono a carico dell’Affidatario tutti gli oneri, compresi quelli tributari, inerenti e conseguenti alla stipulazione ed eventuale registrazione dell’Accordo Quadro e dei singoli contratti attuativi, nonché dell’assolvimento dell’imposta di bollo nella misura e con le modalità di cui all’art.18, c. 10 e all’Allegato I.4 del Codice dei Contratti.

2.30 Controversie e foro competente

Tutte le controversie che dovessero insorgere relativamente al rispetto delle clausole e condizioni del presente contratto e che non si siano potute definire in via amministrativa, saranno devolute alla autorità giudiziaria ordinaria, con esclusione della competenza arbitrale. Il Foro competente in via esclusiva, ai sensi dell’art. 25 del Codice di Procedura Civile, è quello di Bologna.

Si applicano, nel caso di controversie di importo economico non inferiore al 10% dell’importo di contratto, le disposizioni di cui agli artt.210 e 211 del D.Lgs 36/2023.

L’imposta sul valore aggiunto è regolata come per legge.